SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140/L

LEGGE 30 luglio 1998, n. **290.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.

LEGGE 30 luglio 1998, n. **291.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato dell'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995.

LEGGE 30 luglio 1998, n. **292.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K.3 del trattato dell'Unione europea.

LEGGE 30 luglio 1998, n. **293.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996.

LEGGE 30 luglio 1998, n. **294.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.

Da 98G0332 a 98G0336

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 141

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

AVVISO 7 agosto 1998, n. **3/98**

Quadro Comunitario di Sostegno aree Obiettivo 1 1994/99. Programma Operativo Multiregionale 940022 I1. Decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994. Sottoprogramma formazione dei funzionari della pubblica amministrazione. PASS - Pubbliche amministrazioni per lo sviluppo del Sud. Iniziative di informazione, formazione, formazione intervento destinate ai funzionari delle amministrazioni pubbliche nelle aree del Mezzogiorno responsabili dei fondi strutturali.

98A7487

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 1998, n. 295.

Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici nonché alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori; per i porti di Trapani e Marsala e per l'Abbazia di Montecassino

1. Per l'avvio degli interventi di adeguamento degli edifici demaniali, o in uso alle amministrazioni dello Stato, alle disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 19,800 miliardi per il 1998, di lire 28,900 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici approva, sulla base delle esigenze delle amministrazioni usuarie, un primo programma triennale di interventi aggiornabili annualmente.

2. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali, nei porti di Trapani e Marsala, è autorizzata la complessiva spesa di lire 3,6 miliardi per il 1998, di lire 3,7 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000. Il Ministero dei lavori pubblici, sentita la regione interessata, provvede alla definizione e all'attuazione degli interventi.

3. Per i lavori di consolidamento e conservazione del complesso monumentale dell'Abbazia di Montecassino è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero per i beni culturali e ambientali definiscono il programma degli interventi per il complesso monumentale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 26,4 miliardi per il 1998, a lire 32,6 miliardi per il 1999 e a lire 66,2 miliardi per il 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie per la città di Reggio Calabria

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, è concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.

2. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, ad integrazione delle risorse attribuite ai sensi della medesima legge, è concesso alla provincia di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 2.300 milioni annue a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 9.300 milioni per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

Interventi per l'adeguamento del sistema autostradale italiano e per la salvaguardia di Venezia

1. Per gli interventi da realizzare in favore del sistema autostradale, ed in particolare delle tratte Asti-Cuneo e Siracusa-Gela, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 53,800 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000.

2. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato

di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 63,800 miliardi per il 1999 e a lire 135,400 miliardi per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3212):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (COSTA) il 9 aprile 1998.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 27 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 13ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 29 aprile 1998; 5 e 26 maggio 1998 e approvato il 27 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4938):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente e territorio), in sede referente, il 2 giugno 1998, con pareri delle commissioni I, V, VII e IX.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 25 e 30 giugno 1998.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 28 luglio 1998, con il parere delle stesse commissioni.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 28 luglio 1998 e approvato il 29 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca: «Norme per la sicurezza degli impianti» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1990, n. 57).

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1994, n. 266).

Note all'art. 2:

— Il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, reca: «Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria» (testo coordinato in *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1989, n. 200).

— L'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica - *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 1996, n. 15), è il seguente:

«Art. 3 *(Competenze degli enti locali).* — 1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Note all'art. 3:

— La delibera CIPE del 20 dicembre 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1996, n. 305, reca: «Direttive per la revisione delle tariffe autostradali».

— L'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia - *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1984, n. 332), è il seguente:

«Art. 4. — È istituito un comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni cul-

turali ed ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 15 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.

Segretario del comitato è il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del comitato stesso.

Al comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Il comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi».

98G0343

LEGGE 3 agosto 1998, n. **296.**

Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, della Società «Dante Alighieri» con sede a Roma, della «*Maison de l'Italie*» di Parigi, dell'Associazione «Villa Vigoni» di Menaggio, del Collegio del Mondo Unito nell'Iniziativa centro-europea, dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, dell'Istituto italo-latino americano, degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e dell'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI) nonché alle erogazioni in denaro e materiale didattico per le scuole non governative all'estero, per le istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, per le manifestazioni socio-culturali degli scambi giovanili in Italia e all'estero, per i corsi di formazione per docenti di lingua italiana, agli enti ed associazioni per l'assistenza delle collettività italiane all'estero e ai Comitati degli italiani all'estero.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1998, n. 71, è abrogato.

3. Gli istituti italiani di cultura possono provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio relative al loro funzionamento, all'organizzazione di corsi di lingua italiana avvalendosi, per un periodo di tempo determinato, di personale in possesso di laurea in lettere con votazione non inferiore a 110/110, che abbia una buona conoscenza di una delle principali lingue straniere. Il suddetto personale è reclutato con contratto a termine, della durata massima di un anno scolastico, rinnovabile per un ulteriore anno scolastico, stipulato dal direttore dell'Istituto italiano di cultura con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e tenuto conto della legge locale. La retribuzione di tale personale non può essere inferiore a quella corrisposta al personale docente supplente, di analoga qualifica, in servizio presso le scuole metropolitane in Italia oppure, ove più favorevole, al personale docente locale. Il reclutamento di tale personale è effettuato dagli istituti italiani di cultura, mediante appositi avvisi che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e inviati alle facolà di lettere delle università italiane; gli istituti potranno anche prevedere, nei limiti delle loro disponibilità, la pubblicazione dei medesimi avvisi su organi di stampa nazionali. È riconosciuto un titolo di preferenza ai laureati che, nello Stato in cui gli istituti interessati operano, svolgano attività di dottorato presso università locali oppure svolgano attività di ricerca di comprovato valore scientifico e certificabile da istituto o dipartimento universitario, centro di ricerca, biblioteca o archivio.

4. Il personale docente delle scuole secondarie di cui al contingente previsto dall'articolo 639, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, può essere assegnato anche alle istituzioni culturali all'estero per l'insegnamento nei corsi di lingua italiana, con il trattamento economico previsto per il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero. Può essere destinato alle istituzioni culturali italiane all'estero il personale inserito nelle graduatorie permanenti per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, compreso quello proveniente dai corsi di cui all'articolo 636 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, formate ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo per il personale della scuola all'estero sottoscritto l'11 dicembre 1996.

5. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;».

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in 1.800 milioni di lire annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2883):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 14 novembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede deliberante, il 10 dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16, 17 dicembre 1997 e approvato il 20 gennaio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4485):

Assegnato alla III commissione (Esteri), in sede referente, il 23 febbraio 1998, con pareri della commissioni I, V, VI, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 10 e 12 marzo 1998.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 28 maggio 1998.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 2 e 30 giugno 1998 e approvato, con modificazioni, il 21 luglio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2883/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede deliberante, il 24 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi.

42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

— Il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo 1998, n. 71 (Concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale dell'Aja), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — 1. È autorizzata la concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale dell'Aja, nella misura di lire 50 milioni annue a decorrere dal 1997.

2. *(Abrogato)*».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero), è il seguente:

«2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci».

— Il testo degli articoli 639, commi 1 e 3, e 636 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è il seguente:

«Art. 639 *(Contingenti del personale da destinare all'estero)*. 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'art. 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui all'art. 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'art. 597. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa.

2. *(Omissis)*.

3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unità».

«Art. 636 *(Iniziative scolatistche e attività di assistenza scolastica)*. 1. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'art. 625, comma 3, istituisce:

a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;

b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;

c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;

d) scuole materne e nidi di infanzia;

e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non finalizzati al rilascio di titoli di studio.

2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire, all'estero, di provvidenze scolastiche ed integrative della scuola, per quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola».

— Il testo dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e successive modificazioni, così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 72 *(Trattati e accordi internazionali).* Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:

1) *alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;*

2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord- Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;

3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;

4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa».

98G0344

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 luglio 1998, n. **297.**

Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n 200, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria;

Visti gli articoli 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificati dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, il 16 luglio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

CONCORSO PUBBLICO

Art. 1.
Prova preliminare

1. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante concorso pubblico, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'ammissione alle

prove di esame ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali è preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie: elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi sull'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto penitenziario, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre ed i criteri di valutazione della prova e di attribuzione dei punteggi.

4. La durata della prova preliminare sarà stabilita dalla commissione prima dell'inizio della medesima.

5. La commissione estrarrà di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati.

6. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

7. La prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

8. Superata la prova preliminare i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali il cui svolgimento è disciplinato dagli articoli 106, 107 e 108 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Art. 2.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonché delle prove di esame di cui al successivo articolo 3 del presente decreto è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una o più delle materie sulle quali verte la prova e tre funzionari dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

3 . Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere.

4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.

5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Art. 3.

Prove di esame

1. Superati gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali i candidati sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario ed un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

2 Il colloquio verte, oltre che su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario, oggetto della prova scritta, anche su elementi di ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

4. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco.

5. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che và aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

6. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 4.

Corso di formazione

1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice-ispettori frequentano un corso preordinato alla formazione tecnico professionale, con le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

2. I moduli didattici di contenuto teorico e di tecnica operativa del suddetto corso hanno cadenza bimestrale. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche relative al sistema penale, al sistema penitenziario, al sistema organizzativo centrale e periferico, alle cognizioni tecniche che connotano la professionalità e il ruolo dell'ispettore con particolare

riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.

3. Le aree tematiche di cui al precedente comma saranno articolate secondo i programmi di cui all'allegato *a)* per il sistema penale, all'allegato *b)* per il sistema penitenziario, all'allegato *c)* per il sistema organizzativo centrale e periferico, agli allegati *d), e), f)* per quanto attiene alle cognizioni tecniche che connotano la professionalità e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.

Capo II

CONCORSO INTERNO

Art. 5.

Prove di esame

1. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo della polizia penitenziaria, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale e di diritto penitenziario e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.

2. Il colloquio verte, oltre che sugli elementi di diritto penale e di diritto penitenziario oggetto della prova scritta, anche su, nozioni di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, su nozioni di diritto costituzionale e di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

3 . Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

4. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco.

5. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

6. La votazione complessiva è data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.

Art. 6.

Titoli di servizio

1. Le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti come segue:

a) giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 26;

b) qualità delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio: fino a punti 11;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali: fino a punti 5;

e) speciali riconoscimenti: fino a puni 2.

2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

3. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove di esame.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esamimatrice per lo svolgimento delle prove d'esame è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una o più delle materie sulle quali verte la prova e tre funzionari dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

3. Alla commissione sano aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere.

4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.

5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo

stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Art. 8.

Corso di formazione

1. I vincitori del concorso devono frequentare il corso di formazione previsto dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, articolato in moduli didattici, con cadenza bimestrale, di contenuto teorico e di tecnica operativa. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche relative al sistema penale, al sistema penitenziario, al sistema organizzativo centrale e periferico, alle cognizioni tecniche che connotano la professionalità e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.

2. Le aree tematiche di cui al precedente comma saranno articolate secondo i programmi di cui all'allegato *a)* per il sistema penale, all'allegato *b)*, per il sistema penitenziario, all'allegato *c)* per il sistema organizzativo centrale e periferico, agli allegati *d), e), f)* per quanto attiene alle cognizioni tecniche che connotano la professionalità e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1998

Il Ministro: FLICK

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1998
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 333

ALLEGATO *a)*

AREA TEMATICA RELATIVA AL SISTEMA PENALE

Principi costituzionali ed ambito del sistema penale.
Il concetto di norma giuridica.
La norma giuridica penale.
La legge penale.
Il concetto di pena.
Pene principali e pene accessorie.
Il concetto di reato.
Reato tentato e reato consumato.
Imputabilità.
La distinzione tra delitto e contravvenzione.
Delitti e contravvenzioni fattispecie più comuni.
I soggetti del reato.
Gli atti: regole generali e loro tipologie.
Le misure cautelari.
Le indagini preliminari.
Il giudice per le indagini preliminari.
Udienza preliminare.
I procedimenti speciali.
Il giudizio.
Impugnazioni.
Appello.
Ricorso per Cassazione.
Revisione.
Esecuzione delle pene.
Le misure di sicurezza.
Uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coercizione fisica.
Polizia giudiziaria: nozioni, funzioni, organi ed organizzazione.
L'attivazione ed iniziativa della polizia giudiziaria e l'attività delegata.
La documentazione degli atti di polizia giudiziaria.
Le annotazioni della polizia giudiziaria.
I verbali: nozione, forma, efficacia e nullità.
Conoscenza e stesura dei principali atti di polizia giudiziaria.

ALLEGATO *b)*

AREA TEMATICA
RELATIVA AL SISTEMA PENITENZIARIO

Cenni storici sui luoghi di reclusione.
Il concetto di carcere nelle società moderne.
I principi fondamentali ed i presupposti della legge penitenziaria.
Tipologia degli istituti penitenziari e condizioni di vita all'interno degli stessi.
Le diverse tipologie di detenuti.
Regime di sorveglianza particolare.
Il trattamento.
I centri di servizio sociale per adulti.
La magistratura di sorveglianza: ruolo e funzioni.

ALLEGATO *c)*

AREA TEMATICA RELATIVA
AL SISTEMA ORGANIZZATIVO CENTRALE E PERIFERICO

Organizzazione del D.A.P.
Organizzazione del Provveditorato Regionale dell'A.P.
Organizzazione dell'Istituto.
Organizzazione delle Aree operative presso i P.R.A.P. C.S.S.A. e Istituti.
La legge n. 395 del 15 dicembre 1990.
L'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro del personale di Polizia penitenziaria.

ALLEGATO *d)*

AREA TEMATICA RELATIVA ALLE COGNIZIONI TECNICHE CHE CONNOTANO LA PROFESSIONALITÀ E IL RUOLO DELL'ISPETTORE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI METODI ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLA SICUREZZA, DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO ED ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.

Organizzazione gerarchica, doveri, doveri di subordinazione e rapporti funzionali.

I compiti istituzionali, i servizi di istituto e la relativa informatizzazione; il servizio dell'Ufficio matricola e il settore delle traduzioni e dei piantonamenti.

Gli aspetti attinenti alla sicurezza attiva e passiva interna ed esterna; l'automatizzazione.

Uso legittimo dei mezzi di coercizione fisica.

Servizio nuovi giunti e la gestione degli eventi critici.

Aspetti istituzionali e tecnico-operativi connessi a particolari tipologie di detenuti.

Uso delle armi, relativo addestramento e tecniche di difesa personale: norme di sicureza sull'uso delle armi in dotazione e di quelle di reparto.

Scuola Comando.

Sicurezza e tutela della salute della persona nell'ambiente lavorativo.

Lingua straniera.

ALLEGATO *e)*

SUL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Principi ispiratori.

Il trattamento penitenziario ed i suoi elementi.

Aspetti socio-pedagogici del trattamento: le figure professionali istituzionali.

Modalità del trattamento: il programma individualizzato di trattamento.

Ruolo della Polizia penitenziaria nel trattamento: aspetti normativi e modalità organizzative.

Le misure alternative alla detenzione.

L'istituto del permesso.

Ruolo e funzioni della magistratura di sorveglianza.

ALLEGATO *f)*

SULLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Il concetto di organizzazione.

Il concetto di struttura:

caratteristiche organizzative.

caratteristiche strutturali.

Il concetto di clima.

L'ergonomia.

Gli stili di gestione.

La comunicazione e gli stili comunicativi.

Il concetto di risorsa umana.

I processi decisionali nelle organizzazioni.

La gestione delle risorse in relazione agli obiettivi.

Il gruppo nel contesto organizzativo.

Il gruppo di lavoro.

Ruoli e leadership nel gruppo.

Fattori che contribuiscono all'efficacia ed efficienza del gruppo.

Utilizzo del personale: incentivi e rinforzi.

La gestione degli eventi critici.

La valutazione delle mansioni.

La valutazione dei meriti.

I fattori di valutazione.

La valutazione del potenziale.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 14 dicembre 1990, n. 395) così come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria):

«Art. 24 *(Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria).* — 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante:

a) concorso pubblico;

b) concorso interno per titoli di servizio ed esami;

2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 28.

3. Al concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

godimento dei diritti civili e politici;

età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.

4. A parità di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.

5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

6. I vincitori di concorso. di cui al comma 1. lettere *a)* e *b)*. sono nominati allievi vice ispettori».

— Si trascrive il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:

«Art. 28 *(Nomina a vice ispettore)*. — 1. La nomina a vice ispettore si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio per esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di scuola media superiore, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Il 30 per cento dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, anche se privi del titolo di studio di scuola media superiore.

2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.

3. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.

7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione».

— Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 106, 107 e 108 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:

«Art. 106 *(Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali)*. — 1. I candidati ai concorsi per allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali.

2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati a sostenere le prove scritte.

3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 121.

4. Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario dirigente dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari di qualifica non inferiore alla ottava in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni.

5. Qualora il numero dei candidati superi il numero delle mille unità, le commissioni di cui al presente articolo possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.

6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII».

«Art. 107 *(Accertamento dei requisiti psico-fisici).* — 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato è sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

2. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di personale qualificato, mediante contatto di diritto privato corrispondendo ad esso la retribuzione che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non può superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.

3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.

5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Ministro di grazia e giustizia».

«Art. 108 *(Accertamento dei requisiti attitudinali).* — 1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato è proposta, dalla commissione dei selettori, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.

2. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati, di volta in volta, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.

5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:

«Art. 25 *(Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria).* — 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova; essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

3. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

4. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, al servizio di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedasi in nota alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, reca: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

98G0351

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 agosto 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sardegna n. 6637/98 del 15 luglio 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al blocco di alcune attività informatiche a causa di problemi software verificatosi il giorno 13 luglio 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 13 LUGLIO 1998

Regione Sardegna:

ufficio del territorio di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A7593

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 4 maggio 1998, n. **298.**

Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CEE N. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modifiche, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1026/91 del 22 aprile 1991;

Visto il regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

Visto il regolamento CEE n. 1892/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, relativo alla constatazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento CEE n. 2930/81 della Commissione del 12 ottobre 1981, che stabilisce le disposizioni complementari per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2237/91;

Visto il regolamento CEE n. 563/82 della Commissione del 10 marzo 1982, che reca modalità di applicazione del regolamento CEE n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2090/93;

Visto il regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le modalità d'attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 295/96 della Commissione del 16 febbraio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento CEE n. 1892/87 del Consiglio riguardo alla rilevazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti, sulle base della tabella di classificazione delle carcasse;

Visto il decreto ministeriale n. 482 del 6 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 1996 con il quale sono stati attribuiti alle regioni i compiti di controllo presso gli stabilimenti di macellazione che sono tenuti a classificare e rilevare i prezzi di mercato dei bovini abbattuti;

Vista la legge n. 213 dell'8 luglio 1997, relativa alla classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti;

Considerata la necessità di emanare le norme nazionali di applicazione dei regolamenti comunitari, nonché le modalità esplicative della legge n. 213/1997 succitata;

Ritenuta l'opportunità di rivedere le competenze del Comitato nazionale bovini, istituito con decreto ministeriale del 2 agosto 1984, organo tecnico per l'applicazione, in maniera organica ed omogenea su tutto il territorio nazionale, della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

Considerato che occorre prevedere le norme minime per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine e che, pertanto, gli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CE nonché le persone fisiche o giuridiche interessate devono effettuare tale operazione ai sensi del regolamento CE n. 295/96;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/1462 del 2 dicembre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e della legge dell'8 luglio 1997, n. 213, tutti gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del 18 aprile 1994, n. 286 e successive modificazioni, denominati in seguito «stabilimenti», classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini adulti conformemente alla tabella comunitaria istituita con regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 e successive modificazioni.

2. Sono esentati dall'obbligo della classificazione:

a) gli stabilimenti che provvedono a disossare tutti i bovini macellati;

b) i commercianti al minuto che acquistano animali vivi e li fanno macellare per proprio conto.

3. Possono ottenere deroghe dall'obbligo della classificazione gli stabilimenti che, in media annuale, non macellano più di 75 bovini adulti per settimana, previa apposita richiesta.

4. Deroghe temporanee possono essere accordate agli stabilimenti che si limitano a macellare, in media annuale, come previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, un numero di bovini adulti pari a 150 capi per settimana, previa apposita richiesta.

5. Le richieste di deroga di cui ai commi 3 e 4 vanno indirizzate al Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio carni, che valuta l'opportunità della concessione del nulla osta alle richieste pervenute.

6. Il Ministero cura, previo esame delle motivazioni che hanno dato luogo alle richieste di deroga di cui al comma 4, la comunicazione all'esecutivo comunitario, per i provvedimenti di competenza in ordine all'accettazione delle deroghe stesse.

Art. 2.

1. L'identificazione si effettua mediante apposizione di un marchio ad inchiostro indelebile ed atossico che indica la categoria, la classe di qualità e lo stato d'ingrassamento del bestiame macellato, utilizzando le sigle e i numeri di cui al successivo articolo 6, comma 1.

2. La marchiatura è apposta:

a) sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare;

b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, e dieci-trenta centimetri di distanza dal centro dello sterno.

L'altezza delle lettere e delle cifre è di almeno due centimetri.

3. L'identificazione può essere effettuata anche tramite etichettatura, previa autorizzazione da richiedere alla Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali del Ministero.

4. I responsabili degli stabilimenti, qualora autorizzati, si attengono alle disposizioni seguenti:

a) le etichette sono numerate progressivamente e le loro dimensioni non possono essere inferiori a cm 5 × 10;

b) oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette indicano il numero di identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa;

c) le indicazioni di cui alla precedente lettera *b)* debbono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura;

d) le etichette non possono essere manomesse, sono tali da resistere alle lacerazioni e da aderire su ogni quarto (anteriore e posteriore), sulle parti anatomiche definite per la marchiatura.

5. Il responsabile della struttura di macellazione comunica il risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere all'abbattimento del proprio bestiame, così come disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1186/90.

6. La comunicazione contiene l'indicazione delle classi di conformazione e d'ingrasso nonché delle categorie di animali, sulle fatture destinate al fornitore dell'animale, ovvero, su un documento amministrativo allegato alla fattura, da indirizzare al fornitore dell'animale.

Art. 3.

1. I responsabili degli stabilimenti, per ottemperare al disposto dell'articolo 2, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino rilasciati previo superamento di apposito corso.

2. Il tesserino di cui al comma 1 contiene gli elementi di identificazione dell'esperto, compreso il numero progressivo di matricola, ed è predisposto e rinnovato secondo le disposizioni che, al riguardo, sono stabilite con apposito provvedimento del Ministro per le politiche agricole.

Capo II

COMITATO NAZIONALE BOVINI

Art. 4.

1. Il coordinamento delle attività contemplate nel presente regolamento è curato dal «Comitato per l'applicazione sul territorio nazionale della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti».

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, in sostituzione del decreto ministeriale 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1984 n. 219, sono stabilite le modalità di funzionamento, le competenze e la composizione del Comitato nazionale bovini con specificazione delle rappresentanze delle

organizzazioni professionali dei macellatori e degli allevatori che compongono il Comitato nazionale bovini, nonché le funzioni della segreteria amministrativa.

Capo III

RILEVAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO

Art. 5.

1. I responsabili degli stabilimenti di macellazione provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine classificate a termini della tabella comunitaria di cui al regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio e secondo le disposizioni dei regolamenti CEE n. 563/82 del 10 marzo 1982 e n. 295 del 16 febbraio 1996 della Commissione e della legge n. 213 dell'8 luglio 1997.

2. Inoltre, sono tenute a rilevare i prezzi di mercato le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere alla macellazione di almeno 10.000 capi di bestiame per anno, in appresso indicati «conferenti», i quali provvedono alla determinazione del prezzo per categoria e classe di qualità sulla base delle indicazioni di cui agli articoli successivi e delle comunicazioni ricevute dai titolari degli stabilimenti e indicate all'articolo 2, comma 5.

Art. 6.

1. Le categorie di animali e relative classi di qualità e di grasso che formano oggetto di rilevazione dei prezzi sono le seguenti:

categorie: A, B, C, D, E;

classi di qualità: S, E, U, R, O, P;

stato di grasso: 1, 2, 3, 4, 5.

2. Nel caso in cui agli stabilimenti pervengano non direttamente dai produttori animali da macellare, al prezzo di mercato, rilevato ai sensi del comma 1, si aggiungono le spese di trasporto e quelle di eventuali intermediazioni.

3. La rilevazione dei prezzi è effettuata sulle carcasse pesate e classificate al gancio in macello, ed il peso da prendere in considerazione è quello delle carcasse dopo il raffreddamento oppure delle carcasse a caldo, constatato il più rapidamente possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 per cento.

4. Inoltre le carcasse devono essere conformi al disposto dell'articolo 2, comma 2, del regolamento CEE n. 1208/81, che identifica la «carcassa riferimento» come segue:

senza reni, grasso della rognonata e grasso del bacino;

senza piccione, né corata (diaframma e pilastro del diaframma);

senza coda;

senza midollo spinale;

senza grassella (grasso scrotale);

senza corona del controgirello (della fesa interna - scanello);

senza solco giugulare (vena grassa).

5. Se le carcasse sono presentate con caratteristiche differenti da quelle della «carcassa di riferimento», il peso è adeguato facendo ricorso alle correzioni riportate nell'allegato 1.

Art. 7.

1. La rilevazione dei prezzi di mercato di cui agli articoli 5 e 6 è effettuata su tutto il bestiame adulto macellato.

Art. 8.

1. Le comunicazioni dei prezzi rilevati sono trasmesse direttamente al Ministero, entro e non oltre le ore 13 del martedì successivo alla settimana di riferimento. La medesima comunicazione è inviata anche alle camere di commercio competenti per territorio.

2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero provvede all'elaborazione del prezzo medio nazionale da divulgare e comunicare, ai sensi del regolamento CE n. 295/96 della Commissione, ai servizi comunitari.

Art. 9.

1. Se nelle province sono presenti numerosi stabilimenti, il Ministero può operare una selezione, tra quelli più rappresentativi, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Le camere di commercio, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.

Art. 10.

1. I responsabili degli stabilimenti compilano e tengono a disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle macellazioni con relativa documentazione contabile, dalla quale risulta la classificazione delle carcasse bovine e i relativi prezzi rilevati. Analoga registrazione è effettuata anche dai conferenti interessati alla rilevazione dei prezzi di mercato.

Capo IV

CONTROLLI

Art. 11.

1. I controlli per l'accertamento dell'effettuazione delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori nonché sulla rilevazione dei prezzi di mercato sono svolti dalle regioni, ai sensi del decreto ministeriale n. 482 del 6 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 1996, secondo le modalità del regolamento CEE n. 344/91, almeno due volte per trimestre nei confronti degli stabilimenti e una volta per trimestre nei confronti dei classificatori e riguardano un numero non inferiore a 40 carcasse.

2. Il Ministero effettua presso gli stabilimenti di macellazione la supervisione dei controlli regionali almeno una volta a semestre, nonché provvede ad effettuare, trimestralmente, prove individuali nei confronti degli esperti classificatori.

3. Gli accertamenti riguardanti le rilevazione dei prezzi di mercato possono essere svolti anche dalle camere di commercio competenti per territorio in relazione all'ubicazione degl stabilimenti.

4. Se sono riscontrate inadempienze per le quali sono applicabili le sanzioni amministrative di cui alla legge 8 luglio 1997, n. 213, gli organi di controllo provvedono ad inoltrare il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi per la relativa istruttoria e a darne comunicazione all'ordine professionale competente, nonché al Comitato nazionale bovini.

5. Se è accertato che gli esperti classificatori operano con tesserino scaduto, lo stesso è ritirato dagli organi di controllo e l'esperto, trascorsi sei mesi, frequenta un corso di aggiornamento per riottenere il tesserino. In caso di recidiva il tesserino è definitivamente ritirato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 maggio 1998

Il Ministro: PINTO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 157

ALLEGATO 1

TABELLA COEFFICIENTI ADEGUAMENTO CARCASSE BOVINE

PERCENTUALI	DI DIMINUZIONE			DI AUMENTO				
Classi di stato di ingrassamento	1-2	3	4-5	1	2	3	4	5
Rene		-0,4						
Grasso della rognonata	-1,75	-2,5	-3,5					
Grasso di bacino		-0,5						
Fegato		-2,5						
Diaframma		-0,4						
Pilastro del diaframma		-0,4						
Coda		-0,4						
Midollo spinale		-0,05						
Grasso mammario		-1,0						
Testicoli		-0,3						
Grasso scrotale		-0,5						
Corona della fesa (scannello)		-0,3						
Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa)		-0,3						
Mondatura				0	0	+1	+2	+4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— I regolamenti comunitari citati nelle premesse del provvedimento sono immediatamente applicabili e attengono alle norme sulla classificazione e rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine.

— Il D.M. n. 482 del 6 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 1996, attribuisce alle regioni funzioni di controllo sulla classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine.

— La legge 8 luglio 1997, n. 213, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1997, n. 162, impone sanzioni per coloro che contravvengano all'obbligo della classificazione delle carcasse bovine e alla relativa rilevazione dei prezzi o che operino in difformità della normativa comunitaria e nazionale. La succitata legge prevede, all'art. 2, l'emanazione di un regolamento di attuazione, oggetto della prsente pubblicazione.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

98G0345

DECRETO 3 agosto 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione a denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Riviera ligure», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 123/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Riviera ligure» ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento

(CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Riviera ligure» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della commissione n. 123 del 23 gennaio 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza impellente di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Riviera Ligure» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Riviera ligure» registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione Europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 123/97 della Commissione dell'Unione Europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Riviera ligure» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità dell'art. 8 del Regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 3 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «RIVIERA LIGURE».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Riviera ligure», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Riviera dei Fiori», «Riviera del Ponente Savonese», «Riviera del Levante», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Riviera ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.

2. La denominazione di origine controllata «Riviera ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 60%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.

3. La denominazione di origine controllata «Riviera ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Lavagnina, Razzola, Pignola per almeno il 65%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 35%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo della regione Liguria. Tale zona è riportata in apposita cartografia.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera dei Fiori», comprende, nella provincia di Imperia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Cervo, Ranzo, Caravonica, Lucinasco, Camporosso, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Aurigo, Ventimiglia, Taggia, Costa Rainera, Pontedassio, Civezza, San Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro, Vasia, Pietrabruna, Pornassio, Vessalico, Molini di Triora, Borgomaro, Diano Castello, Imperia, Diano Marina, Borghetto d'Arroscia, Cipressa, Castellaro, Dolceacqua, Cesio, Chiasanico, Airole, Montalto Ligure, Castel Vittorio, Isolabona, Vallebona, San Remo, Baiardo, Diano Arentino, Badalucco, Ceriana, Perinaldo, Prelà, Pigna, Apricale, Villa Faraldi, Valle Crosia, S. Biagio, Bordighera, Soldano, Ospedaletti, Seborga, Olivetta S. Michele, Rocchetta Nervina, Carpaso, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, Aquila d'Arroscia, Armo, Rezzo, San Biagio della Cima, Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», comprende, nella provincia di Savona, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Orco Feglino, Finale Ligure, Quiliano, Vendone, Andora, Boissano, Calice Ligure, Noli, Stellanello, Balestrino, Arnasco, Tovo San Giacomo, Alassio, Testico, Casanova Lerrone, Loano, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva, Giustenice, Villanova d'Albenga, Toirano, Celle Ligure, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure, Garlenda, Albisola Superiore, Castel Bianco, Savona, Albisola Marina, Borghetto Santo Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Magliolo, Masino, Rialto, Spotorno, Vezzi Portio, Stella, Zuccarello.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», comprende, nelle province di Genova e La Spezia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

provincia di Genova: Orero, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne, Carasco, Lavagna, Genova, Rapallo, San Colombano Certenoli, Recco, Chiavari, Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Avegno, Pieve Ligure, Camogli, Portofino, Arenzano, Bargagli, Cicagna, Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Neirone, Tribogna, Uscio, Mele, Sant'Olcese.

Provincia di La Spezia: Ameglia, Vernazza, Framura, Deiva Marina, Follo, Vezzano Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone, Borghetto Vara, Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto, Santo Stefano Magra, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore, Calice al Cornoviglio, Riccò del Golfo.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominaziome di origine controllata di cui all'art. 1.

3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari di media o forte pendenza con disposizione prevalente a terrazze, situati nella zona indicata al precedente art. 3, i cui terreni derivano dalla disgregazione della roccia madre di origine calcarea.

4. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera dei Fiori», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza più o meno accentuata con disposizione a terrazze, derivano dalla disgregazione meccanica della roccia madre di origine calcarea (Eocene) con la formazione di stratificazioni che nel tempo hanno dato origine a terreni di medio impasto con tendenza allo sciolto nelle quote più elevate.

5. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza con disposizione a terrazze, ad esclusione della piana di Albenga, derivano dalla roccia madre di origine calcarea che sotto l'azione degli agenti meteorici e dei corsi d'acqua, ha dato origine a terreni di medio impasto e generalmente profondi, resi più sciolti e di maggiore permeabilità nelle quote più elevate a causa della presenza di scisti.

6. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza, disposti a terrazze sostenute nella parte costiera da muretti a secco, originatisi nel Miocene ed Eocene, derivano dalla roccia madre a prevalenza calcarea nella zona interna, e scistosa-arenacea in quella costiera. I terreni della zona interna sono di medio impasto con buona presenza di argilla, quelli costieri sono scioti a prevalenza sabbiosa.

7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg 7000 per ettaro per gli impianti intensivi La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.

9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

10. Ogni anno gli organismi preposti dalla legge, nell'ambito dei parametri precedentemente indicati ed a seguito di rilevazioni, definiranno le rese ammissibili in olive ed olio per ciascuna delle aree distinte dalle menzioni geografiche aggiuntive.

11. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

12. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art 3.

2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera del Ponente Savonese», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera di Levante», comprende l'ntero territorio amministrato dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo;

odore: di fruttato maturo;

sapore: fruttato con sensazione decisa di dolce;

punteggio al Panel test >= 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 17 MeqO2/kg

K 232 <= 2,0

K 270 <= 0,160

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera del Ponente Savonese», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo-verde;

odore: fruttato maturo;

sapore: fruttato con sensazione decisa di dolce;

punteggio al Panel Test >= 6,5

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 17 MeqO2/kg

K 232 <= 2,0

K 270 <= 0,160

3. All'atto dell'immisione al consumo l'olio extrergine di oliva a denominazione di origine controllata «Riviera ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera di Levante», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde-giallo;

odore: fruttato maturo;

sapore: fruttato con sensazione media di dolce ed eventuale leggera sensazione di amaro e piccante;

punteggio al Panel Test >= 6,5

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 18 MeqO2/kg

K 232 <= 2,0

K 270 <= 0,160

4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

5. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

6. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.

7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.

5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate con dimensione non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Riviera ligure».

6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 10.

9. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A7404

DECRETO 3 agosto 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione a denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Aprutino pescarese», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione dell'uonione europea relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Aprutino pescarese», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1263 del 1° luglio 1996, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regola-

mento (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza impellente di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Aprutino pescarese» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes,* sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Aprutino pescarese» registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Aprutino Pescarese» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 3 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «APRUTINO PESCARESE» A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Aprutino pescarese», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione. di origine controllata «Aprutino pescarese» deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura non inferiore all'80%: Dritta, Leccino e Toccolana. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Aprutino pescarese» devono essere prodotte nel territorio della provincia di Pescara idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Alanno, Bolognano, Castiglione a Casauria, Cappelle Sul Tavo, Carpineto Nora, Catignano, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Cepagatti, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Rosciano, S. Valentino, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre dei Passeri, Turrivalignani, Vicoli.

La zona di produzione della denominazione di origine controllata «Aprutino Pescarese» è così delimitata in apposita cartografia:

da una linea che partendo a nord dalla quota 102 mt., punto di intersezione tra il fiume Fino ed il confine provinciale con Teramo, segue tutto il suddetto confine fino alla confluenza del Fosso, proveniente dalla Masseria Cotella, con il torrente Piomba quota 9 mt. e da lì segue una carrareccia che porta alla strada che collega la zona di Fonte Umano con C.da Madonna della Pace. La linea segue questa strada per qualche centinaio di metri verso Madonna della Pace e devia a sinistra per una carrareccia che si congiunge a quota 15 mt. con la strada comunale detta «della bonifica» che attraversa le masserie Imperato, e segue lungo questo tratto verso Sud. La linea prosegue dalla Masseria Imperato e giunge per questa strada cosiddetta «della Bonifica» alla Masseria Manfredi e quindi al confine comunale con il Comune di Collecorvino e Cappelle sul Tavo, fino alla strada per Cappelle sul Tavo. Da qui prosegue sulla sinistra fino alla strada statale Adriatica 16 bis, la percorre in direzione di Montesilvano Marina fino al Km. 17 dove, a destra, prosegue verso l'abitato di Montelsivano Colle mediante la strada provinciale; supera l'abitato e devia a sinistra e, dopo la strada per S. Filomena, prosegue per quella verso il centro di Pescara, la segue fino all'altezza di Colle Barbone ove si interseca con il confine comunale tra Montelsivano e Pescara. Segue verso sud detto confine che per lungo tratto coincide con il Fosso Grande fino alla strada statale Adriatica 16 bis, in direzione di Spoltore. Prima di giungere all'abitato di Spoltore, lascia a destra detta statale, a quota 153 mt. e si dirige verso sud passando per la Frazione di S. Lucia delle Fratte fino a giungere sulla strada statale n. 602 in direzione Caprara. All'altezza de La Torretta, segue parte del Fosso Fontecchio fino alla Carrareccia a mt. 20 e la segue verso sud. All'altezza della Fra. Cavaticchi superiore, la linea prosegue fino all'intersezione con il confine tra Pianella e Spoltore, segue detto confine fino ad incontrare la strada provinciale proveniente da Castellana e prosegue fino alla strada statale n. 81 Picena Aprutina; la percorre fino al bivio prima del Ponte Santuccione, verso sud, e dopo una carrareccia passa il fiume Nora e continua sulla strada che viene da Villareia, si aggancia poi al confine tra i Comuni di Cepagatti e Rosciano fino ad incontrare la strada fondo valle del Pescara. Segue la strada Fondo valle del Pescara fino al ponte sul Torrente Cigno - altezza 83 mt., e continua parallelamente al tracciato ferroviario Pescara-Roma fino alla intersezione con la strada statale n. 5 Tiburtina. La segue verso Manoppello Scalo fino ad incontrare il Fosso S. Maria d'Arabona. Lo risale fino al 1° affluente da ovest nei pressi di località Pardi, costeggia detto affluente fino ad altitudine 208 mt. e segue la carrareccia indicata sino a quota 217 mt. Da qui segue il sentiero sino all'intersezione con la strada provinciale per Manoppello. Continua, quindi, sul sentiero fino a quota 198 mt. in località Defenza. Prosegue poi lungo la carrareccia sino all'abitato di Turrivalignani, che supera e prosegue sulla prima carrareccia a sinistra indicata e da qui sul sentiero a sinistra fino al confine comunale tra i comuni di Turrivalignani e S. Valentino. Prosegue lungo detto confine fino alla strada proveniente da Scafa; percorre poi il corso del Fiume Lavino per un breve tratto e risale verso il confine tra i Comuni di Scafa e S. Valentino. Prosegue lungo detto confine, verso sud, sino a quota 304 mt. e continua verso S. Valentino mediante una carrareccia. Superato l'abitato, prosegue verso ovest, lungo la indicata carrareccia e, superando Fosso Rogovento arriva a quota 376 mt. in località Gesseto. Da qui prosegue lungo il sentiero a destra fino a quota 326 mt. verso l'abitato di Bolognano superando il Fiume Orta. Da qui prosegue lungo la strada comunale per la Fraz. Musellaro sino all'incrocio con la strada

proveniente da Tocco da Casauria. Segue quest'ultima verso ovest fino al Torrente Arolle e lo risale in zona Gli Sterpari. Di qui, seguendo la curva di livello a quota 385, giunge fino al sentiero indicato in località Ripa Rossa. Lo segue fino al Fiume Pescara e da qui verso nord superando il Fosso Lama ed il Fosso dei Colli sino alla strada che congiunge Pescosansonesco con Castiglione Casauria, da dove segue la strada che prosegue per Pescosansonesco. Prosegue oltre l'abitato di Pescosansonesco lungo la strada che porta a Corvara e superato il ponte continua sul sentiero che va da quota 572 a quota 743. All'intersezione della strada che viene da Forca di Penne, prosegue verso Nord-Ovest fino a quota 554 località Ricotti, da dove segue il confine tra i Comuni di Pietranicco e Corvara prima e poi il confine tra i Comuni di Pietranico e Brittoli. Segue, quindi, il confine tra i Comuni di Civitaquana, e Brittoli e Brittoli-Carpineto fino all'intersezione con la strada verso Carpineto Nota a quota 553. La segue verso ovest fino all'abitato di Carpineto e prosegue sulla strada provinciale fino all'incrocio al Km. 14 per Civitella Casanova. Da qui segue la carrareccia che attraversa Masseria Torlonio, fino al confine tra i Comuni di Civitella Casanova e Villa Celiera, all'altezza del Torrente Schiavone; prosegue per detto cofine comunale fino alla strada proveniente da Villa Celiera e la segue verso l'abitato di Montebello di Bertona. Poco prima di entrare nel paese prosegue a sinistra verso Farindola. Prosegue fino a quota 440 all'intersezione tra i confini comunali di Montebello e Farindola, continua verso Nord fino all'intersezione con il fiume Tavo e segue quest'ultimo fino a quota 282 dove risale sino a quota 303. Da qui prosegue su una carrareccia che attraversa Masseria Colangeli quota 421 mt., Masseria de Sanctis quota 450 mt. fino a località Fonte della Croce, a quota 497 mt. Da qui verso nord fino a quota 480 alla intersezione con la strada proveniente da Fraz. Mastari. La segue a destra fino alla località Case Iacoantonio 377 mt. Da qui segue a destra fino a quota 327 mt. per mezzo di una carrareccia fino in località Case dell'Empiteusi, da dove prosegue sulla stessa carrareccia fino alla strada che porta a Penne. Costeggia il Torrente Barricello verso est, fino alla località Cacciatore e prosegue sulla carrareccia fino alla statale 81. La segue verso sud fino al Km. 91 e da qui verso nord per mezzo di una carrareccia per ricongiungersi, sul Fiume Fino, al punto in quota 102 mt., da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

2. I sesti di impianto, ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. Per i nuovi impianti i sesti di impianti devono essere di m. 6 × 6 o 6 × 7.

3. La produzione massima di olive/Ha non può superare i kg 9.000.

4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

5. La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 10 dicembre di ogni anno.

6. La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

7. La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale n. 573 del 4 novembre 1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione.

Art. 5

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di estrazione e di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Aprutino pescarese» devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

2. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.

3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

4. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio e la temperatura della pasta di gramolazione, nonché dell'acqua eventualmente aggiunta, non deve essere superiore a 30° C.

5. Le operazioni, di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i tre giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Aprutino Pescarese» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da verde al giallo;

odore: di fruttato medio-alto;

sapore: di fruttato;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel Test >= 6,5

numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg

K 270 <= 0,150

acido oleico: 68,00% - 85,00%;

Polifenoli: >= 100 p.p.m.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Aprutino pescarese» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

La designazione dell'olio alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, Frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Il nome della denominazione di origine controllata «Aprutino pescarese» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Aprutino pescarese» ai fini dell'immmissione al consumo, devono essere in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A7405

DECRETO 4 agosto 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 3 marzo 1998 al 15 aprile 1998 nella provincia di Cosenza;

gelate dal 20 marzo 1998 al 31 marzo 1998 nella provincia di Crotone;

gelate dal 22 marzo 1998 al 29 marzo 1998 nella provincia di Catanzaro;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro:

gelate dal 22 marzo 1998 al 29 marzo 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Borgia, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cropani, Marcedusa, Petronà, San Floro, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soveria Simeri;

gelate dal 22 marzo 1998 al 29 marzo 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Borgia, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cropani, San Floro;

Cosenza:

gelate dal 3 marzo 1998 al 28 marzo 1998, dal 7 aprile 1998 al 15 aprile 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* nel territorio dei comuni di Acri, Albidona, Altomonte, Amendolara, Bisignano, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cosenza, Firmo, Francavilla Marittima, Montegiordano, Oriolo, Plataci, Rende, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, Santa Sofia d'Epiro, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana;

Crotone:

gelate dal 20 marzo 1998 al 31 marzo 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* nel territorio dei comuni di Belvedere di Spinello, Crotone, Cutro, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, Santa Severina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

98A7412

DECRETO 4 agosto 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 22 maggio 1998 nella provincia di Gorizia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia:

grandinate del 22 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Moraro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

98A7413

DECRETO 4 agosto 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 24 maggio 1998 nella provincia di Bologna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sot-

toelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna:

grandinate del 24 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Malalbergo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

98A7414

DECRETO 4 agosto 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 22 novembre 1997 al 30 novembre 1997 nella provincia di Grosseto;

Vista la relazione integrativa del settore tecnico regionale dell'agricoltura della provincia di Grosseto del 17 luglio 1998;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Grosseto:

piogge alluvionali dal 22 novembre 1997 al 30 novembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Capalbio, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Orbetello, Scansano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

98A7415

DECRETO 4 agosto 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 4 maggio 1998 al 5 maggio 1998 nella provincia di Avellino;

piogge alluvionali dal 4 maggio 1998 al 5 maggio 1998 nella provincia di Benevento;

piogge alluvionali dal 4 maggio 1998 al 6 maggio 1998 nella provincia di Caserta;

piogge alluvionali dal 4 maggio 1998 al 6 maggio 1998 nella provincia di Avellino;

piogge alluvionali dal 4 maggio 1998 al 6 maggio 1998 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino:

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Altavilla Irpina, Cervinara, Lauro, Monteforte Irpino, Montoro Inferiore, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo a Scala, Taurano;

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998, del 6 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Avella, Quindici;

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998, del 6 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Avella, Montoro Inferiore, Quindici;

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998, del 6 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di Quindici;

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998, del 6 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Montoro Inferiore;

Benevento:

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Pannarano;

Caserta:

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998, del 6 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di San Felice a Cancello;

Salerno:

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998, del 6 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, e - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bracigliano, Sarno, Siano;

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998, del 6 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma, 3 lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bracigliano, Castelcivita, Corleto Monforte, Ottati, Petina; Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella, Sarno, Siano, Sicignano degli Alburni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

98A7416

DECRETO 6 agosto 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione a denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Penisola sorrentina», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Penisola sorrentina», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Penisola sorrentina» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1065 del 12 giugno 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza impellente di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Penisola sorrentina» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Penisola sorrentina» registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 1065/97 della commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Penisola sorrentina» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 agosto 1988

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «PENISOLA SORRENTINA».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Penisola sorrentina» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Penisola sorrentina» deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: Ogliarola o Minucciola per almeno il 65%; Rotondella, Frantoio, Leccino, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 35%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 20%.

2. L'introduzione di nuove varietà nei nuovi impianti è ammessa dalla regione Campania a condizione che le medesime non alterino le peculiari caratteristiche del prodotto.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Penisola sorrentina» devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Napoli, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona, riportata in apposita cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrense, l'isola di Capri ed Anacapri, nonché parte del territorio del comune di Castellamare di Stabia.

La zona predetta è così delimitata:

da una linea che, partendo dalla confluenza del confine comunale di Gragnano con la strada statale che congiunge i centri di Castellamare e Gragnano, segue la strada statale predetta in direzione Castellammare fino all'incrocio con il viale delle Terme, che percorre fino alla confluenza con Salita Santa Croce; segue quest'ultima fino ad incrociare via Raffaele Viviani che percorre fino a raggiungere il mare Tirreno. La linea segue il confine della provincia di Napoli, prima in .direzione sud-ovest, fino a Punta Campanella, e poi, in direzione nord-est, fino ad incrociare il confine nord del comune di Agerola che segue in direzione nord-est, fino ad intersecare nuovamente il confine provinciale, che segue in direzione nord-est, inglobando per intero i comuni di Pimonte, Gragnano, Casola di Napoli, e Lettere. La linea, giunta al confine del comune di Sant'Antonio Abate, segue nell'ordine, i confini nord dei comuni di Lettere, Casola e Gragnano, fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono. da considerarsi idonei gli oliveti compresi. nella zona di cui al precedente art. 3, i cui terreni siano di origine dolomitica, frammisti a materiale piroclastico incoerente quale ceneri, lapilli e pomici, permeabili e ben dotati di elementi nutritivi quali potassa, fosforo, ferro, magnesio, e calcio.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato.

4. La produzione massima di olive non può superare kg 9000 per ettaro negli oliveti specializzati. La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.

5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

6. La raccolta delle olive è effettuata entro 31 dicembre di ogni anno.

7. In presenza di particolari andamenti stagionali la raccolta può essere protratta con specifico atto deliberativo della regione Campania, sentito il Consorzio di tutela, al 30 gennaio di ogni campagna oleicola.

8. La denuncia delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

9. Alla denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell'olio devono essere effettuate nell'ambito dell'intera area territoriale dei comuni indicati nel precedente art. 3.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

4. Le olive devono essere molite entro il secondo giorno dalla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo paglierino più o meno intenso;

odore: di fruttato;

sapore: fruttato con media o debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleido, in peso, non eccedente grammi 0,80 per 100 grammi di olio;

numero perossidi <= 12 MeqO2/kg;

K232 <= 2,20;

acido linoleico <= 12,00%;

polifenoli totali >= 60ppm.

2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

3. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

4. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

2. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

3. È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente sui nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

5. Il nome della denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» deve figurare in etiche ta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

6. I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Penisola Sorrentina» ai fini dell'immmissione al consumo devono essere in vetro o banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

7. È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A7406

DECRETO 6 agosto 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione a denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Umbria», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Umbria» ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Umbria» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza impellente di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Umbria» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Umbria» registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Umbria» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 agosto 1988

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «UMBRIA».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Colli Assisi-Spoleto», «Colli Martani», «Colli Amerini», «Colli del Trasimeno», «Colli Orvietani» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi-Spoleto» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:

Moraiolo in misura non inferiore al 60%; Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 30%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

2. La denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:

Moraiolo in misura non inferiore al 20%; S. Felice, Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non inferiore all'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

3. La denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:

Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Rajo, Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore all'85%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

4. La denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:

Moraiolo e Dolce Agocia in misura non inferiore al 15%; Frantoio e Leccino congiuntamente in misura non inferiore al 65%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%.

5. La denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:

Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Frantoio in misura non superiore al 30%; Leccino in misura non superiore al 60%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica, «Colli Assisi-Spoleto» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vigo, Gualdo Tadino, Valfabbrica, Assisi, Spello, Valtopina, Foligno, Trevi, Sellano, Campello sul Clitunno, Spoleto (la parte ad est della s.s. n. 3 Flaminia), Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Preci, Norcia, Cascia, Poggiodomo, Monteleone, Montefranco, Arrone, Polino, Ferentillo, Terni, Stroncone.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica, «Colli Martani» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Acquasparta, Spoleto (la parte ad ovest della

s.s. n. 3 Flaminia), Massa Martana, Todi, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta, Torgiano, Bastia Umbra.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Calvi, Otricoli, Narni, Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, San Gemini, Montecastrilli, Avigliano.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colline del Trasimeno» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Perugia, Piegaro, Paciano, Panicale, Castiglione del Lago, Magione, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Lisciano Niccone, Umbertide, Città di Castello, Monte S. Maria, Tiberina, Corciano, Citerna, San Giustino, Montone, Pietralunga.

5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Montecchio, Baschi, Orvieto, Porano, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Allerona, Ficulle, Parrano, San Venanzio, Monteleone d'Orvieto, Fabbro, Montegabbione, Montecastello di Vibio, Fratta Todina, Marsciano, Città della Pieve.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

2. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi-Spoleto» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 1) dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm 981 e una temperatura media annua compresa tra 13,4 +/- 6 °C., i cui terreni siano derivati dalla disgregazione meccanica di calcari sopracretacei con formazione del tipo denominato «renano» in cui prevale lo scheletro mescolato a terra rossa o terra bruna, o formati da terre brune azonali derivanti dalla alterazione di calcari marnosi, di buona struttura e fertilità. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

3. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 2) dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm 892 con valori massimi in autunno inverno e una temperatura media annua compresa tra 14 +/- 5,4 °C, i cui terreni siano costituiti da una serie di conglomerati, sabbie ed argille, con prevalenza dei costituenti silicei, generalmente dotati di calcare e prevalentemente sciolti. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettua secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3) dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm 927 e una temperatura media annua compresa tra 14,4 +/- 5,6 °C, i cui terreni siano situati nelle colline derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e siano di natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con presenza alle falde dei rilievi rocciosi del miocene di terreni detritici, sciolti ad alto contenuto di scheletro. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

5. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colline del Trasimeno» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4) dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm 873 e una temperatura media annua compresa tra 12,9 +/- 5,7 °C, i cui terreni siano di colore bruno, ad alto contenuto in silice e con la presenza alternata di calcari marnosi, provenienti dal disfacimento dei grossi banchi di arenaria oligocenica, di buona struttura e tendenzialmente sciolti, o posti in collina e derivanti dai depositi del Villafranchiano in cui la sabbia è mescolata a marne calcaree con la formazione di terreni di medio impasto. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 5) dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm 850 e una temperatura media annua compresa tra 14,1 +/- 5,5 °C, i cui terreni siano situati nelle colline derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e sono di natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con alle falde dei rilievi rocciosi del Miocene presenza di terreni detritici, sciolti ad alto contenuto di scheletro. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata a partire entro il 15 gennaio di ogni anno.

7.*a)* La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi-Spoleto» non può superare kg 5.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 21%.

7.*b)* La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» non può superare kg 5.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 19%.

7.*c)* La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» non può superare kg 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 17%.

7.*d)* La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» non può superare kg 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 17%.

7.*e)* La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» non può superare kg 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 17%.

8. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

9. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

9.*a)* Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi-Spoleto» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 1 dell'art. 3.

1.*a)* La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

1.*b)* La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

1.*c)* La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

1.*d)* La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 5 dell'art. 3.

2. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali consentire che le suddette operazioni di oleificazione siano effettuate anche in stabilimenti siti nelle immediate vicinanze dei territori previsti nei precedenti commi 1), 1.*a)*, 1.*b)*, 1.*c)*, 1.*d)*, purché sia dimostrata la tradizionalità di tali operazioni solo per le olive prodotte negli oliveti di pertinenza dell'azienda medesima, sentita di volta in volta la locale camera di commercio in ordine alla tradizionalità di tale operazione e previo parere della regione Umbria e del Comitato nazionale per la tutela delle D.O.C. degli oli di oliva vergini ed extravergini.

3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1, può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.

4. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi-Spoleto» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

odore: fruttato forte;

sapore: fruttato con forte sensazione di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 7,00;

numero perossidi: <= 12;

K232 <= 2,0;

K270 <= 0,20;

acido oleico <= 82%;

polifenoli totali >= 150ppm.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

odore: fruttato medi/forte;

sapore: fruttato con forte o media sensazione di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 7,00;

numero perossidi: <= 12;

K232 <= 2,0;

K270 <= 0,20;

acido oleico <= 82%;

polifenoli totali >= 125ppm.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a dominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

odore: fruttato medio;

sapore: fruttato con media o leggera sensazione di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 7,00;

numero perossidi: <= 12;

K232 <= 2,0;

K270 <= 0,20;

acido oleico <= 82%;

polifenoli totali >= 100ppm.

4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo dorato;

odore: fruttato medio/leggero;

sapore: fruttato con media o leggera sensazione di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 7,00;

numero perossidi: <= 12;

K232 <= 2,0;

K270 <= 0,20;

acido oleico <= 81%;

polifenoli totali >= 100ppm.

5. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

odore: fruttato medio;

sapore: fruttato con media sensazione di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 7,00;

numero perossidi: <= 12;

K232 <= 2,0;

K270 <= 0,20;

acido oleico <= 82%;

polifenoli totali >= 100ppm.

6. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

7. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

8. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati.

9. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimicofisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della regione Umbria.

5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Umbria».

6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

9. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A7407

DECRETO 6 agosto 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione a denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Dauno», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Dauno» ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Dauno» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, Registro (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza impellente di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Dauno» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Dauno», registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97. della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Dauno» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità dell'art. 8 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «DAUNO».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Alto Tavoliere», «Basso Tavoliere», «Gargano», «Sub-Appennino», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Alto Tavoliere», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Peranzana o Provenzale presente negli oliveti in misura non inferiore all'80%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 20%.

2. La denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Basso Tavoliere», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.

3. La denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Gargano», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Ogliarola Garganica presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.

4. La denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Sub-Appennino», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Ogliarola, Coratina e Rotondella presenti da sole o congiuntamente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia i territori olivati della medesima provincia atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Alto Tavoliere», comprende, in provincia di Foggia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Castelnuovo della Daunia, Chieuti, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati ad esclusione del comune di Castelnuovo della Daunia il cui territorio olivato interessato è delimitato geograficamente dalla contrada Monachelle, che presenta caratteristiche orografiche e pedoclimatiche simili a quelle dei terreni del comune di Torremaggiore.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Basso Tavoliere», comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Carapelle, Cerignola, Foggia, Manfredonia, Margherita di Savoia, Ordona, Ortanova, Rignano Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Zapponeta. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati ad eccezione di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, il cui territorio interessato è sito ad ovest e a sud della strada provinciale n. 28 fino all'innesto sulla strada statale n. 273, da quest'ultima fino all'innesto sulla strada statale n. 89 fino alla città di Manfredonia.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Gargano», comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni predetti, ad eccezione di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, e San Marco in Lamis, il cui territorio interessato è sito ad est e a nord dalla strada provinciale n. 28 fino all'innesto sulla strada statale n. 273, da quest'ultima fino all'innesto sulla strada statale n. 89 fino alla città di Manfredonia.

5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno» accompagnata dalla menzione geografica «Sub-Appennino» comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Lucera, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietra Montecorvino, Rocchetta S. Antonio, Roseto Valfortore, S. Marco la Catola, S. Agata di Puglia, Troia, Volturara Appula, Volturino. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei predetti comuni ad esclusione del territorio amministrativo del comune Castelnuovo della Daunia relativo alla contrada Monachelle, che risulta inserito nella menzione geografica aggiuntiva «Alto Tavoliere».

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Alto Tavoliere», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi per la maggior parte nel Pliocene, derivano da un substrato denominato «Sabbie di Serracapriola»: sabbie giallastre a grana più o meno grossa, più o meno cementata con tessitura che va dal sabbioso al sabbioso-limoso e sabbioso-argilloso, con percentuali a volte preponderanti dell'una rispetto all'altra.

4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Basso Tavoliere», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi nel Pleistocene, derivano da un substrato costituito da sabbie straterellate giallastre con intercalazioni argillose ciottolose e concrezioni calcaree (Cerignola-Ortanova); ciottolame incoerente, localmente cementato con ciottoli di medie e piccole dimensioni con intercalazioni sabbiose giallastre (Stornara e Stornarella), con una tessitura che va dal sabbioso-argilloso-calcareo al sabbioso-calcareo, con presenza di ciottolame di varie dimensioni.

5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Gargano», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi nel Cretaceo inferiore, derivano da un substrato costituito da calcari compatti, bianchi o grigiastri, ora dolomitici ora con intercalazioni di straterelli marnosi o con noduli e lenti selciose nella parte più orientale del Promontorio; nel Cretaceo superiore, con cal-

cario più o meno compatti, talvolta alquanto dolomitici, bianco grigiastri o bianco giallastri nella parte occidentale e centrale con una tessitura che va dal sabbioso-argilloso-calcario all'argilloso-calcareo, con presenza, anche rilevante, di scheletro calcareo.

6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Sub-Appennino», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 i cui terreni, originatisi nel Miocene nella fascia comprendente la media e bassa collina, vanno sotto il nome di «Formazione della Daunia» e derivano da un substrato molto vario, comprendente, fra l'altro, brecce e breccione calcareo-organogeno, argille e marne siltose, calcari compatti o farinosi biancastri. Le altre zone, formatesi nel Pliocene e nel quaternario, presentano anch'esse una notevole variabiltà di substrato. I terreni hanno una tessitura che va dall'argilloso al sabbioso con presenza più o meno elevata di scheletro di calcare; negli areali dove l'argilla è preponderante, si verificano frequenti movimenti e smottamenti dei pendii.

7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Alto Tavoliere», deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Alto Tavoliere», non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

9. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Basso Tavoliere», deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

10. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Basso Tavoliere», non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 24%.

11. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Gargano», deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

12. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Gargano», non può superare kg 9.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.

13. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Sub-Appennino», deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

14. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Sub-Appennino», non può superare kg 8.000 per ettaro per impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.

15. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

16. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

17. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazionme di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Alto Tavoliere», comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

2. La zona di oleificazione. dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Basso Tavoliere», comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Gargano», comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

4. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Sub-Appennino», comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 5 dell'art. 3.

5. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1, deve avvenire solo per brucatura.

6. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

7. Le operazioni di oleificaziome devono avvenire entro tre giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Alto Tavoliere», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

odore: di fruttato medio con sensazione di frutta fresca e mandorlato dolce;

sapore: fruttato;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 6,5;

numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg;

polifenoli totali: >= 100 ppm.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Basso Tavoliere», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

odore: di fruttato;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante e amaro;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 6,5;

numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg;

polifenoli totali: >= 100ppm.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Gargano», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

odore: di fruttato medio con sensazione erbacea;

sapore: fruttato con retrogusto sensazione mandorlato;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 6,5;

numero perossidi: <=12 MeqO2/kg;

polifenoli totali: >= 100 ppm.

4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Dauno», accompagnata dalla menzione geografica «Sub-Appennino», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

odore: di fruttato medio con sentori di frutta fresca;

sapore: fruttato;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 6,5;

numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg;

polifenoli totali: >= 100 ppm.

5. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

6. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1, da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

7. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati.

8. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono avvenire nell'ambito della provincia di Foggia.

5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1, del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Dauno».

6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

9. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A7408

DECRETO 6 agosto 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione a denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Colline salernitane», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colline salernitane» ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Colline salernitane» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1065 del 12 giugno 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, Registro (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza impellente di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Colline salernitane» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colline salernitane», registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione dell'Unione Europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Colline salernitane» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità dell'art. 8 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «COLLINE SALERNITANE».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Colline salernitane» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Colline salernitane» deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Rotondella, Frantoio, Carpellese o Nostrale per almeno il 65%; Ogliarola e Leccino in misura non superiore al 35%. Possono altresì concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 20%.

2. L'introduzione di nuove varietà nei nuovi impianti e ammessa dalla regione Campania, sentito il Consorzio di Tutela, a condizione che le medesime non alterino le peculiari caratteristiche del prodotto.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva exravergine della denominazione di origine controllata «Colline salernitane» devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Salerno, nei territori olivati idonee alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona, riportata in apposita cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Acerno, Albanella, Altavilla, Amalfi, Aquara, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellosguardo, Bracigliano, Buccino, Caggiano, Calvanico, Campagna, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castel S. Lorenzo, Castiglione dei Genovesi, Cava dei Tirreni, Cetara, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi, Corbara, Corleto Monforte, Felitto, Fisciano, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Laurino, Laviano, Maiori, Mercato S. Severino, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monte S. Giacomo, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Padula, Palomonte, Pellezzano, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Positano, Postiglione, Praiano, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Roccapiemonte, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salerno, Salvitelle, S. Cipriano Picentino, S. Gregorio Magno, S. Mango Piemonte, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, S. Arsenio, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Sarno, Sassano, Scala, Serre, Sicignano degli Aburni, Teggiano, Tramonti, Valle dell'Angelo, Valva, Vietri sul Mare. Sono, altresì, compresi per parte del loro territorio, i seguenti comuni: Battipaglia, Capaccio, Eboli, Pontecagnano, Bellizzi.

L'area predetta e così delimitata:

da un linea che, partendo dal confine settentrionale della provincia di Salerno, presso il confine comunale di Positano, segue tutta la costa sul mare Tirreno fino ad incrociare il confine nord-ovest del comune di Pontecagnano Faiano che percorre fino ad incrociare la s.s. 18; segue questa, in direzione sud, fino a Battipaglia; prosegue per la s.s. 19, fino ad incrociare in Agro di Eboli, la s.p. (Corneto), che percorre completamente fino al bivio di Santa Cecilia ove si ricongiunge con la s.s. 18 che segue fino al confine settentrionale del comune di Agropoli; segue, nell'ordine, i confini meridionali dei comuni di Capaccio, Roccadaspide, Felitto, Laurino, Valle dell'Angelo, Piaggine, Monte S. Giacomo, Sassano, Padula; risale il confine provinciale di Salerno, fino ad incrociare il confine comunale di Acerno, che segue prima in direzione sud-ovest, poi in direzione nord, fino a ricongiungersi con il confine provinciale che percorre fino al confine meridionale di Sarno; qui prosegue prima lungo i confini meridionali di Sarno e di Siano, poi lungo il confine tra i comuni di Mercato S. Severino e Castel S. Giorgio e tra Cava dei Tirreni e Nocera Superiore; prosegue lungo il confine nord di Tramonti fino a ricongiungersi con il confine provinciale che segue, verso il mare, fino al punto di partenza, includendo per intero il comune di Positano.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3, i cui terreni siano collinari, in prevalenza argillosi e calcarei.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato con l'utilizzazione per almeno l'85% delle seguenti varietà, da sole o congiuntamente: Rotondella, Carpellese, Frantoio, Ogliarola.

4. La produzione massima di olive/Ha non può superare kg 12.000 per ettaro negli oliveti specializzati. La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.

5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

6. La raccolta delle olive è effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno.

7. In presenza di particolari andamenti stagionali la raccolta può essere protratta con specifico atto deliberativo della regione Campania, sentito il Consorzio di tutela, al 30 gennaio di ogni campagna oleicola.

8. La denuncia delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

9. Alla denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoili ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell'olio devono essere effettuate nell'ambito dell'intera area territoriale dei comuni indicati nel precedente art. 3.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Colline salernitane» deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

4. Le olive devono essere molite entro il secondo giorno dalla raccolta.

5. La regione Campania istituisce uno schedario regionale degli impianti di molitura e condizionamento degli oli di cui all'art. 1.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Colline salernitane» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo paglierino più o meno intenso;

odore: di fruttato medio alto;

sapore: fruttato con media o debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,70 per 100 grammi di olio.

numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg;

K232: <= 2,20;

acido linoleico: <= 10,00%;

polifenoli totali: >= 100.

2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

3. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Colline salernitane» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

4. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fino, scelto, selezionato, superiore, genuino.

2. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

3. È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

5. Il nome della denominazione di origine controllata «Colline salernitane» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

6. I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Colline salernitane» ai fini dell'immmissione al consumo devono essere in vetro o banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

7. È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A7409

DECRETO 6 agosto 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione a denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 644 del 20 marzo 1998, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, registro (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza impellente di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto», registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «TERRA D'OTRANTO».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Terra D'Otranto» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per almeno il 60%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva, di cui all'art. 1, comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione, compresi nell'intero territorio amministrativo delle province di Lecce e nel territorio della provincia di Taranto con esclusione dei seguenti comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte e la porzione del Comune di Taranto censita al catasto con la lettera *A* nonchè, nei seguenti comuni della provincia di Brindisi: Brindisi, Cellino S. Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna.

La zona geografica sopracitata si estende ad arco insinuandosi fra i mari Jonio ed Adriatico, dalle Murge tarantine e dalle estreme pendici brindisine delle Murge di Sud-Est, per il tavoliere di Lecce, per finire nelle Serre, alla confluenza dei due mari.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, devono esssere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. È consentita una densità massima di 400 piante per ettaro.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all'art. 1, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, non può superare kg 12.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

5. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

6. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 1 dell'art. 3.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1, deve avvenire direttamente dalla pianta.

3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

4. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi;

odore: di fruttato medio con leggera sensazione di foglia;

sapore: fruttato con leggera sensazione di piccante e di amaro;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 6,5;

numero perossidi: <= 14 MeqO2/kg;

K232: <= 2,10;

K270: <= 0,170;

acido linoleico: <= 13%;

acido linolenico: <= 0,70;

acido oleico: >= 70%;

valore del campesterolo: <= 3,50;

trilinoleina: <= 0,30.

2. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

3. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1, da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell' esame organolettico.

4. È in facoltà del Ministro per le politiche agricole di modificare con proprio decreto i limiti analitici sopraripportati.

5. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore.

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al puntol dell'art. 3.

5. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

6. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

8. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A7410

DECRETO 6 agosto 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione a denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Cilento», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Cilento» ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Cilento» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1065 del 12 giugno 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, registro (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza impellente di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Cilento» affinché

le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cilento», registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di Origine Protetta» dell'Unione Europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Cilento» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di Origine Protetta» in conformità dell'art. 8 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «CILENTO».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Cilento», è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Cilento» deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Pisciottana, Rotondella, Ogliarola o Uogliarola, Frantoio, Salella, Leccino per almeno l'85%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 15%.

2. L'introduzione di nuove varietà nei nuovi impianti è ammessa dalla regione Campania, sentito il Consorzio di Tutela, a condizione che le medesime non alterino le peculiari caratteristiche del prodotto.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Cilento» devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Salerno, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona, riportata in apposita cartografia, comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Agropoli, Alfano, Ascea, Buonabitacolo, Camerota, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto, Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Santa Marina, Sanza, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3, i cui terreni, di natura silicio-calcarei, poveri di humus, sono situati in massima parte nelle zone collinari ed in piccola parte sui fondi vallivi, prossimi alle foci dei pochi corsi d'acqua.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato con l'utilizzazione per almeno l'85% delle seguenti varietà, da sole o congiuntamente: Pisciottana, Rotondella, Frantoio, Ogliarola, Salella.

4. La produzione massima di olive/Ha non può superare kg 11.000 per ettaro negli oliveti specializzati. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.

5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

6. La raccolta delle olive è effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno.

7. In presenza di particolari andamenti stagionali la raccolta può essere protratta con specifico atto deliberativo della regione Campania, sentito il consorzio di tutela, al 30 gennaio di ogni campagna oleicola.

8. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

9. Alla denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbario 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell'olio devono essere effettuate nell'ambito dell'intera area territoriale dei comuni indicati nel precedente art. 3.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Cilento» deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

4. Le olive devono essere molite entro il secondo giorno dalla raccolta.

5. La regione Campania istituisce uno schedario regionale degli impianti di molitura e condizionamento degli oli di cui all'art. 1.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Cilento» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo paglierino più o meno intenso;

odore: di fruttato medio leggero;

sapore: fruttato con media o debole sensazione di amaro e di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,70 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg;

K232: <= 2,20;

polifenoli totali: >= 80.

2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

3. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Cilento» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

4. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

2. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

3. È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

5. Il nome della denominazione di origine controllata «Cilento» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

6. I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Cilento» ai fini dell'immmissione al consumo devono essere in vetro, ceramica, terracotta o banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

7. È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A7411

DECRETO 7 agosto 1998.

Autorizzazione dell'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Grana Padano» registrata in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Grana Padano», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite, disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, pervenuta in data 19 giugno 1998, con la quale il suddetto consorzio, quale soggetto che ha svolto in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette funzioni di controllo e vigilanza, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «C.S.Q.A. - certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998,

n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi su richiesta inviata in data 17 luglio 1998, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» per la denominazione di origine protetta «Grana Padano» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», in sguito denominato «C.S.Q.A. - S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine «Grana Padano», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta «Grana Padano» con regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A. - S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine «Grana Padano».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2, ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a dieci giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine «Grana Padano», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ivi compresi i dati relativi ai produttori di latte, le quantità trasformate, la localizzazione dei trasformatori ed adotte eventuali opportune misure, da sottopore preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale

competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine «Grana Padano» rilasciate dagli utilizzatori.

In attesa che il sistema informatico del Ministero per le politiche agricole sia direttamente collegato con le Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine «Grana Padano» i medesimi elementi conoscitivi individuati nel comma precedente e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle suddette regioni, facenti parte integrante dell'autorità nazionale competente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

98A7439

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 16 luglio 1998.

Rideterminazione del contributo annuo statale per le scuole elementari parificate.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Vista la legge n. 453 del 27 dicembre 1997, relativa all'approvazione dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998;

Visto l'art. 95 del regio decreto n. 577/1928, istitutivo delle scuole elementari «a sgravio»;

Visti gli articoli n. 159 e 160 del Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto n. 1297/1928;

Visto il regio decreto-legge n. 1196/1935, di denominazione delle scuole pubbliche;

Visto il regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224 e successive modificazioni, concernente i servizi di ragioneria dei provveditorati agli studi;

Visto il decreto ministeriale n. 205 del 10 luglio 1991, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di contributi per il mantenimento delle scuole elementari parificate;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 1994, con il quale sono stati introdotte delle integrazioni al comma 2 del punto *b)* del citato decreto ministeriale n. 205/1991;

Visto il decreto direttoriale 28 agosto 1996, con il quale il contributo statale annuo alle scuole elementari parificate è stato determinato in L. 21.600.000 a classe;

Vista la direttiva dell'on.le Ministro della pubblica istruzione, n. 331 del 28 maggio 1997, prorogata con decreto ministeriale n. 31 del 26 gennaio 1998;

Considerata la disponibilità per l'anno finanziario 1998 sull'apposito Capitolo di bilancio 1625, di questo Ministero, relativo ai contributi alle scuole elementari parificate;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione del sopracitato contributo ordinario, limitatamente alle disponibilità di bilancio;

Decreta:

La cifra di L. 21.600.000 annue a classe, indicata nel suddetto decreto direttoriale 28 agosto 1996 viene rideterminata nella misura di L. 27.600.000 annue a classe, a decorrere dal 1° settembre 1998.

I funzionari delegati provvederanno a stabilire, in conseguenza di quanto sopra disposto, il nuovo contributo spettante a ciascuna scuola elementare parificata.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 16 luglio 1998

Il direttore generale: MANIACI

98A7394

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DELIBERAZIONE 23 luglio 1998.

Determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212. (Deliberazione n. 16/1998).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

Visto il disposto di cui all'art. 12, comma 7, del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212, che prevede che il Comitato centrale determini la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi prestino servizio presso l'impresa di trasporto, e che tale documentazione deve accompagnare il veicolo durante il trasporto ed essere esibita a richiesta delle competenti autorità;

Considerato che a tali fini appare utile ed urgente procedere alla realizzazione della tessera elettronica per la quale il Comitato centrale dell'albo ha fatto già eseguire un apposito studio di fattibilità da parte della Etnoteam S.p.a.;

Considerato che per la completa realizzazione di tale progetto occorrerà attivare la relativa procedura per l'appalto del servizio ed acquisire il necessario consenso delle altre amministrazioni interessate;

Ritenuto che nelle more di tale realizzazione, il Comitato centrale debba, comunque, adempiere a quanto disposto dal citato art. 12, comma 7, del decreto n. 212/1998, individuando la documentazione che consenta ai conducenti dei veicoli di dimostrare il titolo in base alla quale essi prestano servizio presso l'impresa di trasporto fermo restando, a carico dell'impresa, il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro ed il relativo controllo da parte degli organi a ciò deputati;

Delibera:

Ai fini della dimostrazione del titolo in base al quale i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi prestano servizio presso l'impresa di trasporto, detti conducenti debbono recare con sé, durante la guida, la sottoindicata documentazione per ciascuna delle seguenti fattispecie:

Conducente	Documentazione
1) titolare di impresa individuale, ovvero socio di società di persone	certificato di iscrizione al registro delle imprese, in corso di validità
2) collaboratore familiare	certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità
3) lavoratore dipendente, socio di Cooperative di produzione e lavoro, socio di organismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602	originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga del conducente. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente
4) lavoro interinale	copia autentica del contratto di cui all'art. 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in corso di validità
5) lavoratore distaccato o comandato a norma dell'art. 8 della legge 19 luglio 1993, n. 236	copia autentica dell'accordo sindacale previsto dal medesimo articolo
6) lavoratore distaccato o comandato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavoro	copia autentica della lettera di distacco o di comando
7) soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1997, n. 454	estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi
8) amministratori di società di capitale	certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione

Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilità di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e),* della legge n. 454/1997, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest'ultimo dovrà recare con sé il rapporto che lo lega al socio, attraverso la documentazione prevista per la particolare fattispecie da uno dei punti sopra elencati.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

Il presidente: DE LIPSIS

98A7438

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 luglio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni

provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società coop. Zerolandia a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Giuliani in data 13 febbraio 1980, repertorio n. 10009, Tribunale di Foggia, registro imprese n. 4578, B.U.S.C. n. 2219/174527;

società coop. Marsilia a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio V. Meterangelis in data 25 gennaio 1981, repertorio n. 3340, Tribunale di Foggia, registro imprese n. 4997, B.U.S.C. n. 2407/181182;

società coop. Tri.Me.Ca. a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Giuliani in data 26 settembre 1980, repertorio n. 10764, Tribunale di Foggia, registro imprese n. 4834, B.U.S.C. n. 2354/179401;

società coop. Rosso Arcobaleno a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio M. S. Romagnoli in data 17 dicembre 1980, repertorio n. 4973, Tribunale di Foggia, registro imprese n. 4973, B.U.S.C. n. 2401/181076;

società coop. Cons. tra Cooperative Edilizie Turati a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio M. S. Romagnoli in data 23 marzo 1981, repertorio n. 6160, Tribunale di Foggia, registro imprese n. 5127, B.U.S.C. n. 2523/185546.

Foggia, 21 luglio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A7282

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 agosto 1998.

Autorizzazione alla Roma vita S.p.a., in Torino, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa. (Provvedimento n. 959).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 14 novembre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A* della tabella allegata al citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 rilasciato alla società Roma vita S.p.a., con sede in Torino, via Dellala n. 8;

Vista l'istanza presentata dalla Roma vita S.p.a., in data 27 aprile 1998 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale in consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 2 luglio 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Roma vita S.p.a.;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società Roma vita S.p.a., in data 1° giugno 1998 concernente la modifica dello statuto sociale;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento della predetta modifica allo statuto della società di cui trattasi;

Dispone:

Art. 1.

La Roma vita S.p.a., con sede in Torino, via Dellala n. 8, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Art. 2.

È approvato lo statuto della Roma vita S.p.a. con le modifiche apportate riguardanti, in particolare, l'aumento del capitale sociale e i termini per la convocazione delle assemblee.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A7440

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, comma 95, e seguenti;

Constatato che nello statuto sono previsti ancora corsi e scuole non più rispondenti alla vigente normativa;

Decreta:

Le scuole e i corsi sottoelencati non più rispondenti alla vigente normativa sono soppressi:

scuola di perfezionamento in filosofia;

scuola di perfezionamento per archivisti, paleografi e bibliotecari;

scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne;

scuola di perfezionamento in filologia classica;

scuola di perfezionamento in filologia italiana e romanza;

scuola di specializzazione in odontostomatologia;

scuola di specializzazione in odontostomatologia (seconda);

corso di perfezionamento in neonatologia;

scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura;

scuola di perfezionamento in matematica;

scuola di perfezionamento in biologia;

scuola di perfezionamento in geologia applicata;

scuola di perfezionamento in matematica applicata;

scuola diretta a fini speciali per tecnici infeziologi.

Gli articoli dello statuto, concernenti gli anzidetti corsi e scuole, sono cassati con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 luglio 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

98A7398

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1998.

Integrazione dell'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, comma 95, e seguenti;

Visto il decreto rettorale 17 ottobre 1997 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il riordino del corso di laurea in lingue e letterature straniere in adeguamento alla tabella IX dell'ordinamento didattico universitario;

Constatato che nel recepire la nuova tabella didattica, per mero errore materiale, non è stato indicato che lo studente nel secondo biennio è tenuto a superare due esami a scelta libera;

Decreta:

L'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere, riordinato con decreto rettorale 17 ottobre 1997 in adeguamento alla tabella IX, è integrato, nella parte concernente il *curriculum* didattico del secondo biennio come segue:

c) due esami a scelta libera da parte dello studente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 luglio 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

98A7399

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale del 22 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1996, relativo alla facoltà di ingegneria;

Vista la nota ministeriale n. 2402 del 31 ottobre 1996 nella quale viene conferita all'Università la possibilità di sperimentare articolazione dei corsi e piani di studi autonomi;

Vista la nota di indirizzo del Ministero del 16 giugno 1998;

Vista la nota del 4 giugno 1998 protocollo n. 003552 della Commissione europea - DGXV, con cui si comunica il parere positivo sulle proposte di modifica statutaria delle Università di Roma «La Sapienza», L'Aquila e Pavia, in quanto conformi alla direttiva 85/384/CEE;

Considerato che nella suddetta nota si rileva la necessità di un tempestivo invio dei decreti rettorali (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana) delle tre Università sopra citate, affinché possano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 della direttiva 85/384/CEE;

Visto l'articolo 10 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di L'Aquila emanato con decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837 e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di ingegneria del 14 luglio 1998; Senato accademico del 16 luglio 1998; consiglio di amministrazione del 21 luglio 1998);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e, in particolare, con il decreto rettorale del 22 aprile 1996, è modificato e integrato, in base alle prescrizione UE, come segue:

negli articoli 54, 55 e 56, nella parte relativa al corso di laurea in ingegneria edile della facoltà di ingegneria, la dizione corso di laurea in ingegneria edile viene sostituita con la dizione corso di laurea in ingegneria edile - architettura;

viene abrogato il secondo comma dell'articolo 68, contenente l'elenco, articolato per settori scientifico-disciplinari, degli insegnamenti impartiti nel corso di laurea in ingegneria edile;

l'articolo 60, relativo al corso di laurea in ingegneria edile della facoltà di ingegneria, è modificato come di seguito specificato;

le disposizioni che riguardano il corso di laurea in ingegneria edile - architettura ne regolano in toto l'ordinamento e prevalgono, limitatamente al corso di laurea stesso, su quelle generali riguardanti la facoltà.

Art. 60.

Corso di laurea in ingegneria edile - architettura

1. *(Obiettivi del corso di laurea).*

1.1. Il corso di laurea in ingegneria edile - architettura ha un ordinamento specificamente strutturato nel rispetto della direttiva 85/384/CEE concernente i diplomi, certificati ed altri titoli che danno accesso, nella UE, alle attività del settore dell'architettura.

1.2. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di dottore in ingegneria edile - architettura.

1.3. Il corso di laurea è articolato in tre orientamenti per consentire agli studenti di scegliere l'ambito in cui sviluppare la tesi di laurea.

1.4. In base al presente statuto il consiglio di corso di laurea predispone per ogni anno accademico il manifesto degli studi indicando gli insegnamenti e i laboratori progettuali obbligatori (vedi tabella *B*), nonché le materie opzionali di orientamento per sviluppare la tesi di laurea dando allo studente, per ogni orientamento, alternative sia per il 28° che per il 29° esame (vedi tabella *C*).

1.5. Obiettivo del corso di studio è quello di creare una figura professionale che alla specifica capacità progettuale a livello architettonico e urbanistico accompagni la padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità costruttiva dell'opera ideata, fino a poterne seguire con competenza la corretta esecuzione sotto il profilo estetico, funzionale e tecnico-economico. Si attua, pertanto, una integrazione in senso qualitativo della formazione storico-critica con quella scientifica, secondo una impostazione didattica che concepisce la progettazione come processo di sintesi, per conferire a tale figura professionale pieno titolo per operare, anche a livello europeo, nel campo della progettazione architettonica e urbanistica.

1.6. L'impostazione della didattica è tale da assicurare l'acquisizione di capacità creative e di professionalità legate alla realtà operativa che si deve presupporre in continuo divenire; a tal fine sono ammessi modelli pedagogici innovativi e comunque equilibrati sotto il profilo umanistico e scientifico.

2. *(Accesso al corso di laurea).*

2.1. L'iscrizione al corso di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli istituti universitari.

2.2. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990 e della direttiva comunitaria 384/85/CE.

2.3. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di corso di laurea e sottoposte alla approvazione del consiglio di facoltà.

3. *(Disposizioni specifiche riguardanti il corso di laurea).*

3.1. Per assicurare una idonea assistenza didattica gli insegnamenti progettuali devono essere frequentati da non più di 60 allievi e quelli applicativi da non più di 120 allievi; qualora il numero di studenti iscritti in corso ecceda tali limiti (con tolleranza fino al 20%) si dovranno sdoppiare gli insegnamenti interessati.

3.2. Tutti gli insegnamenti sono specifici per il corso di laurea.

4. *(Ordinamento del corso di laurea).*

4.1. La durata del corso di laurea è stabilita in cinque anni.

4.2. L'attività didattica è di 4280 ore (vedi tabella *A*), con una tolleranza di ± 5%.

4.3. L'attività didattica è articolata in:

lezioni, impartite in ciascun insegnamento per dare le conoscenze formative di base e generali;

esercitazioni applicative;

esercitazioni progettuali;

laboratori progettuali, effettuati sotto la guida collegiale di più docenti, della medesima area disciplinare o di aree diverse, per accrescere negli allievi le capacità di analisi e di sintesi dei molteplici fattori che intervengono nella progettazione architettonica e urbanistica;

stages o tirocinii, finalizzati a porre l'allievo in contatto diretto con il mondo professionale e con il settore dell'industria edilizia secondo specifici programmi predisposti dal consiglio di corso di laurea per ogni anno accademico; l'attività di tirocinio dovrà essere svolta in Italia o in un altro Paese della U.E. presso facoltà, studi professionali ed enti pubblici o privati che operano nel campo dell'architettura e/o dell'urbanistica.

4.4. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline raggruppate, per le quali è definito il numero minimo di ore di attività didattica, in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. In rapporto ai contenuti didattici e alle finalità formative che caratterizzano i singoli insegnamenti si hanno le seguenti aree disciplinari.

1. AREA DELLA STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE.

In quest'area disciplinare si persegue l'obiettivo fondamentale di acquisire, attraverso un approccio sostanzialmente «umanistico», il metodo storico-critico come supporto indispensabile per operare nel campo dell'architettura. In particolare l'insegnamento relativo all'arte contemporanea tende a dare quelle conoscenze necessarie per la comprensione storica e la valutazione critica dell'opera d'arte.

L'insegnamento dell'estetica, inoltre, fornisce uno strumento metodologico per la lettura, la comprensione critica e la valutazione delle specifiche qualità dell'opera architettonica, intesa nel senso più ampio del termine.

Le discipline riguardanti la storia dell'architettura sono finalizzate alla conoscenza delle vicende fondamentali che, dalle origini ad oggi, hanno caratterizzato

l'evoluzione dell'architettura sotto l'aspetto sia edilizio che urbanistico, in rapporto al quadro politico, economico, sociale e culturale delle varie epoche; in particolare si affrontano i metodi e le tecniche di ricerca a livello analitico e critico dell'opera architettonica, considerata nella sua realtà e nei suoi significati in relazione alle cause, ai programmi, all'uso, agli aspetti costruttivi ed esaminata nel suo contesto anche ai fini dell'intervento sull'edilizia preesistente e sull'ambiente urbano. L'insegnamento della storia è fondamentale come formazione culturale propedeutica all'attività progettuale sviluppata con continuità nei cinque anni del corso di laurea.

2. AREA DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL RILIEVO.

Le discipline di questa area hanno l'obiettivo di formare capacità specifiche in ordine alla rappresentazione architettonica considerata nella sua duplice accezione di mezzo conoscitivo delle leggi geometriche che regolano la struttura formale, ma anche di atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale. Le competenze acquisite in questo campo costituiscono pertanto la base culturale e strumentale indispensabile tanto all'attività di progettazione, quanto alle operazioni di rilievo e di analisi interpretativa dell'architettura stessa.

In particolare gli insegnamenti relativi al disegno e al rilievo dell'architettura riguardano le basi teoriche e le conoscenze pratiche necessarie al raggiungimento della piena padronanza sia dei metodi fondamentali di rappresentazione che delle principali tecniche del linguaggio grafico e multimediali, ai fini della loro applicazione al processo progettuale in ogni sua fase, da quella di impostazione, a quella di elaborazione e approfondimento alle varie scale, a quella di definizione esecutiva secondo le norme e le convenzioni del disegno tecnico; trattano delle applicazioni di geometria descrittiva, fondamento della scienza della rappresentazione; affrontano infine le metodologie di rilievo architettonico e urbano, di tipo diretto e strumentale, con le conseguenti tecniche di restituzione metrica, morfologica e tematica.

L'insegnamento dell'informatica grafica, specifico per gli allievi del corso di laurea, riguarda le basi teoriche sui sistemi di elaborazione e sui linguaggi di programmazione, nonché le applicazioni relative alla progettazione architettonica e urbanistica assistita dal calcolatore.

Vengono inoltre impartite le conoscenze proprie della topografia classica e della fotogrammetria, in rapporto all'operatività nel campo architettonico e urbanistico.

3. AREA DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA.

L'area comprende gli insegnamenti che riguardano specificamente la teoria e gli strumenti propri dell'analisi matematica, della geometria e della fisica.

L'offerta didattica, articolata secondo i suddetti settori disciplinari, persegue nel suo complesso una duplice finalità formativa; in termini generali, si propone di contribuire alla preparazione culturale per quanto attiene all'apprendimento del metodo scientifico e sperimentale come logica di pensiero e come principio di rigore nella prassi operativa; in termini più propriamente applicativi, è indirizzata a fornire le conoscenze fisico-matematiche necessarie per risolvere i vari problemi tecnici e tecnologici che si incontrano nella progettazione architettonica e nel costruire.

4. AREA ECONOMICA, GIURIDICA E SOCIOLOGICA.

L'area comprende le discipline finalizzate alla conoscenza delle problematiche di natura economica e sociale, nonché dei vincoli giuridici che concorrono a definire il contesto di riferimento in cui si volge l'esercizio professionale, l'attuazione e la gestione nel campo dell'architettura e dell'urbanistica.

Gli aspetti economici sono affrontati approfondendo i principi e i metodi estimativi, con particolare riguardo alle tecniche di valutazione qualitativa e di stima dei costi delle opere edilizie, degli interventi urbanistici e infrastrutturali urbani.

Gli aspetti giuridici riguardano le conoscenze dei principali soggetti, tipi di obbligazione e norme legislative che regolano la realizzazione delle opere pubbliche e private e l'attività urbanistica.

Gli aspetti sociali riguardano quelli impliciti nella progettazione architettonica e urbana per soddisfare le esigenze dell'individuo e della collettività, in rapporto alla caratterizzazione del contesto insediativo e umano in cui si opera.

5. AREA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DEL RESTAURO.

Le discipline di questa area sono rivolte alla formazione di competenze specifiche in merito alla progettazione architettonica, compresi il restauro e la ristrutturazione edilizia, secondo una impostazione didattica che concepisce la progettazione stessa come sintesi tra gli aspetti formali, funzionali e tecnico-costruttivi.

Gli insegnamenti sono impostati in modo da assicurare l'equilibrio tra «teoria» e «pratica»: da un lato vengono approfonditi i principi, i metodi e gli strumenti che presiedono al progetto, visti sotto il profilo storico-critico e rapportati alle tendenze più significative della ricerca architettonica contemporanea; dall'altro viene sviluppata un'ampia attività di sperimentazione pregettuale nell'ambito delle esercitazioni.

L'obiettivo fondamentale è di garantire le condizioni per una preparazione culturale e una capacità operativa pienamente adeguate alla complessità dei contenuti propria del progetto di architettura ed è perseguito tramite una offerta didattica articolata che, con approcci diversificati secondo le varie discipline convergenti nell'area, conduce gradualmente alla piena padronanza del processo progettuale in ogni sua fase, da quella di ideazione e impostazione generale, a quella di sviluppo esecutivo e di definizione del dettaglio.

In particolare gli insegnamenti relativi alla progettazione architettonica approfondiscono, sia a livello metodologico che applicativo i principi fondamentali della progettazione stessa come processo di sintesi tra forma, funzione e costruzione: i criteri di configurazione, conformazione e distribuzione degli spazi come

coerente risposta alle esigenze dell'uomo; i caratteri tipologici, morfologici e linguistici dell'organismo architettonico, anche alla luce delle loro motivazioni storiche; le correlazioni tra l'opera di architettura e il contesto di appartenenza, inteso nel senso più ampio del termine: la fattibilità costruttiva dell'opera e il ruolo della tecnica nella sintesi progettuale, attraverso lo studio degli elementi costruttivi e di fabbrica, nonché dei procedimenti di realizzazione, visti nella loro coerenza sia con la concezione formale che con il programma funzionale del progetto di architettura.

Le discipline relative al restauro sono indirizzate a fornire le conoscenze necessarie per operare con piena competenza storico-tecnica nel campo della tutela e del recupero del patrimonio architettonico esistente. Riguardano in particolare: i fondamenti teorici dell'azione di tutela, visti anche nella loro evoluzione storica; le tecniche di indagine archivistica per la comprensione dell'opera sotto il profilo storico, formale e costruttivo; i metodi di indagine diretta e indiretta per la diagnosi dei fenomeni di degrado; i metodi di intervento conservativo, nonché quelli relativi al progetto di ristrutturazione e di risanamento.

6. AREA DELL'URBANISTICA.

L'area comprende gli insegnamenti finalizzati alla conoscenza delle problematiche specifiche e interdisciplinari che riguardano il progetto della città e all'acquisizione dei metodi e degli strumenti per la redazione dei piani alle varie scale.

Gli insegnamenti del settore urbanistico sono volti: alla conoscenza teorica e pratica delle varie tipologie di piano; alla comprensione del ruolo che queste hanno nel processo di trasformazione degli insediamenti, analizzandone anche l'evoluzione storica; alla acquisizione di capacità progettuali dei piani sotto il profilo formale, funzionale e socioeconomico, dotandoli dei relativi riferimenti normativi; alla progettazione di interventi specifici a scala urbana, di nuovo impianto o di recupero, compresa la valutazione dei problemi attuativi e di impatto ambientale.

7. AREA DELLA PRODUZIONE EDILIZIA E DELLE TECNOLOGIE EDILIZIE.

L'area comprende gli insegnamenti che, con contenuti disciplinari articolati, concorrono nell'insieme a fornire le conoscenze di base e specialistiche in merito agli aspetti tecnologici proprii dell'architettura e dell'urbanistica.

L'offerta didattica approfondisce i seguenti aspetti specifici:

tecnologia di produzione e lavorazione dei materiali: loro caratteristiche chimico-fisiche e di attitudine ai diversi impieghi;

tecnologia dei componenti edilizi, studiati sotto i profili della loro progettazione, produzione con metodi industriali o artigianali, caratteristiche prestazionali e di qualità, attitudine a integrarsi in sistemi costruttivi complessi;

i principi teorici e le modalità applicative della fisica tecnica e dell'impiantistica, finalizzati al controllo ambientale degli spazi architettonici nei loro aspetti igrotermici, illuminotecnici, elettrotecnici e acustici;

le tecniche di progettazione e organizzazione del cantiere, la progettazione e la gestioni delle fasi e dei cicli di lavorazione, le tecniche di esecuzione dei sottosistemi tecnologici;

le caratteristiche morfologiche e le tecnologie costruttive delle infrastrutture, sia idrauliche che stradali, relative alle opere di urbanizzazione primaria.

La finalità metodologica generale che accomuna gli insegnamenti dell'area è sviluppare le capacità di integrazione, nell'ambito della sintesi progettuale, tra le suddette conoscenze specialistiche e le scelte architettoniche e urbanistiche.

8. AREA DELLA PROGETTAZIONE E DELLE TECNOLOGIE DELLE STRUTTURE.

L'insegnamento delle discipline dell'area è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze relative alla comprensione del comportamento dei materiali naturali e artificiali e dei sistemi strutturali volti a garantire la stabilità delle opere di architettura.

Sono oggetto di specifico studio:

le conoscenze inerenti la meccanica dei solidi;

le condizioni di stabilità o di dissesto statico di fabbricati e altri manufatti;

le modalità e i comportamenti delle varie tipologie strutturali;

i metodi di progettazione e dimensionamento delle strutture di nuova costruzione secondo le specifiche caratteristiche dei materiali impiegati (murature, cemento armato, acciaio, legno);

i metodi di consolidamento e la ristrutturazione statica dei fabbricati;

le basi teoriche e sperimentali relative alle opere di fondazione in rapporto alla capacità di resistenza dei terreni.

L'integrazione delle conoscenze specifiche dell'area nella più generale sintesi progettuale avverrà attraverso laboratori progettuali a carattere interdisciplinare coordinati con l'area della progettazione architettonica e del restauro.

4.5. Il monte ore destinato alle aree 1 (storia dell'architettura e dell'arte), 2 (rappresentazione e rilievo), 5 (progettazione architettonica e restauro) e 6 (urbanistica), ivi compreso il laboratorio progettuale per le tesi di laurea (di 300 ore), è di 2720 ore, pari al 64% delle ore complessive del corso.

4.6. L'ordinamento didattico è ripartito in:

insegnamenti e laboratori obbligatori, per un totale di 3740 ore (27 esami più i relativi laboratori progettuali), attribuite alle aree disciplinari in accordo con l'allegata tabella *B*;

insegnamenti e laboratori di orientamento per la tesi di laurea comprendenti 240 ore di insegnamento (28° e 29° esame) e un laboratorio progettuale di 300 ore, per consentire agli allievi, in accordo con l'allegata tabella *C*, tre orientamenti opzionali;

stages o tirocinii, che all'inizio di ogni anno accademico il consiglio di corso di laurea potrà programmare, per un massimo di 200 ore, in base alle possibilità di collaborazione con facoltà, studi professionali ed enti pubblici o privati che operano nel campo dell'architettura e/o dell'urbanistica.

4.7 L'ordinamento didattico è organizzato in:

insegnamenti di base monodisciplinari, pari a 80 ore di insegnamento (60 ore di lezioni e 20 ore di esercitazioni);

insegnamenti di base integrati, (massimo tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 40 ore, impartiti anche da più docenti che faranno parte della stessa commissione di esame), per un totale di 120 ore per insegnamento, comprensive di lezioni ed esercitazioni;

insegnamenti applicativi monodisciplinari, pari a 120 ore di insegnamento (60 ore di lezioni e 60 ore di esercitazioni);

insegnamenti applicativi integrati (massimo tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 40 ore, impartiti anche da più docenti che faranno parte della stessa commissione di esame), per un totale di 120 ore per insegnamento, comprensive di lezioni ed esercitazioni;

insegnamenti progettuali, monodisciplinari, pari a 120 ore per insegnamento, comprensive di 60 ore di lezione e 60 ore di esercitazioni progettuali coordinate con i laboratori progettuali;

laboratori progettuali pari a 60 ore, gestiti dagli insegnamenti progettuali monodisciplinari in modo autonomo o integrati tra loro per anno di corso su parere del consiglio di corso di laurea;

insegnamenti storico-critici, monodisciplinari o integrati, pari a 120 ore per insegnamento (massimo due moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 40 ore).

4.8. I programmi degli insegnamenti e dei laboratori di cui al punto 4.7. devono essere formulati in base ai contenuti indicati nell'allegata tabella *D* e pubblicati ogni anno sull'ordine degli studi della facoltà.

4.9. Gli esiti dell'attività svolta dallo studente sono accertati attraverso esami di profitto che complessivamente devono essere 29.

4.10. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere sostenuto con esito positivo gli esami previsti dal proprio piano di studi e partecipato regolarmente ai laboratori progettuali e agli eventuali stages o tirocinii.

4.11. La tesi di laurea riguarda temi inerenti la progettazione architettonica e/o urbanistica ed è didatticamente assistita da un laboratorio progettuale di 300 ore (vedi tabella *C*).

4.12. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

5. *(Frequenza e assistenza nei laboratori progettuali).*

5.1. La frequenza ai laboratori progettuali è obbligatoria e dovrà essere attestata per ogni allievo entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico; l'attestato esenta dal dover rifrequentare il laboratorio, qualora l'allievo abbia svolto le elaborazioni minime stabilite dal consiglio di corso di laurea o si ritenga che sia in grado di espletarle entro sei mesi dalla scadenza ufficiale. La frequenza non potrà essere inferiore all'80% delle ore prestabilite in orario.

5.2. Per assicurare una idonea assistenza didattica, esercitazioni e laboratori progettuali devono essere organizzati in modo da garantire il controllo individuale dell'attività progettuale. Pertanto l'assistenza alle esercitazioni e ai laboratori progettuali deve essere effettuata per gruppi di allievi non superiori a 20.

5.3. Per rendere la prescrizione del comma precedente, la facoltà potrà ricorrere alla collaborazione di liberi professionisti qualificati, di esperti appartenenti alla pubblica amministrazione (comandati o con specifica autorizzazione), di dottori di ricerca (da impegnare con contratto a termine o mediante borse biennali). A tale scopo potranno essere stipulati contratti di diritto privato e convenzioni con enti pubblici e privati, industrie o imprese.

5.4. Per svolgere l'attività di laboratorio dovrà essere messo a disposizione degli allievi materiale didattico sia per consultazione (pubblicazioni, riviste, audiovisivi, ecc.), sia per elaborazione (computer, attrezzature per il disegno e la modellistica, ecc.).

5.5. L'attività degli studenti in ciascun laboratorio progettuale o applicativo sarà verificata, in base a modalità stabilite all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio di corso di laurea, nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento a cui è affidata la gestione del laboratorio stesso.

6. *(Visite di istruzione e stages).*

4.1. Per il completamento formativo degli allievi:

a) si effettueranno, nell'ambito delle esercitazioni, visite guidate da docenti ed esperti riguardanti opere significative di architettura e/o di urbanistica, musei, cantieri ed industrie, secondo un programma predisposto dal consiglio di corso di laurea all'inizio di ogni anno accademico.

b) in base alle risorse disponibili e a un programma coordinato del consiglio di corso di laurea, si effettueranno viaggi di istruzione, in Italia e/o in altri Paesi, a cui potranno partecipare allievi degli anni di corso dal 2° al 5°.

7. *(Esami all'estero).*

4.1. Ai sensi della normativa vigente è data la possibilità di svolgere esami all'estero. in particolare nell'U.E., secondo un regolamento redatto dal consiglio di corso di laurea.

8. *(Abbreviazione di corso per laureati in architettura).*

4.1. I laureati in architettura che hanno sostenuto l'esame di laurea dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno acquisire il titolo di dottore ingegnere edile - architetto dopo aver seguito un corso di laurea

abbreviato; gli esami da sostenere, in numero non superiore a quattro, saranno determinati dal consiglio di corso di laurea sulla base del *curriculum* del candidato, che dovrà svolgere la propria tesi di laurea su argomenti riguardanti la progettazione integrale, frequentando il relativo laboratorio progettuale di 300 ore.

9. *(Ammissioni, passaggi e norme transitorie).*

9.1. Il consiglio di facoltà, su parere del consiglio di corso di laurea, redigerà un regolamento in merito.

TABELLA A

NUMERO DI INSEGNAMENTI LABORATORI PROGETTUALI E MONTE ORE

29 insegnamenti (M: monodisciplinari; I: integrati) 3200 ore;

13 laboratori progettuali (L) 780 ore;

1 laboratorio progettuale per la tesi di laurea (LT) 300 ore;

per complessive 4280 ore.

TABELLA B

INSEGNAMENTI E LABORATORI OBBLIGATORI

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
	—	—	—	—
27 insegnamenti	1720	640	600	780

ore totali 2960

1. *Area della storia dell'architettura e dell'arte.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
	—	—	—	—
2 insegnamenti	160	80		60

ore totali 240

Due insegnamenti storico-critici, monodisciplinari o integrati:

M storia dell'architettura (settore H12X);

oppure I storia dell'architettura (settore H12X);

+ estetica (settore M07D), [1° anno];

M storia dell'architettura contemporanea (settore H12X);

oppure I storia dell'architettura contemporanea (settore H12X);

+ storia dell'arte contemporanea (settore L25C) [2° anno];

oppure

M storia dell'architettura 1* (settore H12X) [1° anno]

M storia dell'architettura 2* (settore H12X) [2° anno];

(*) I due insegnamenti debbono essere abbinati nello statuto.

Un laboratorio progettuale:

L laboratorio progettuale integrato con insegnamenti dell'area della progettazione architettonica e del restauro, secondo quanto stabilito al punto 4.7. [1° anno].

2. *Area della rappresentazione e del rilievo.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
	—	—	—	—
3 insegnamenti	200		120	120

ore totali 320

Due insegnamenti applicativi, monodisciplinari:

M disegno dell'architettura (settore H11X) [1° anno];

M rilievo dell'architettura (settore H11X) [2° anno];

oppure

M disegno dell'architettura 1 (settore H11X) [1° anno];

M disegno dell'architettura 2 (settore H11X) [2° anno].

Un insegnamento di base, monodisciplinare:

M informatica grafica (edili) (settore K05A) [2° anno].

Due laboratori progettuali:

L laboratorio per applicazioni progettuali tradizionli [1° anno];

L laboratorio di informatica grafica per la progettazione assistita dal computer (settore K05A) [2° anno];

ovvero

laboratorio per applicazioni CAD integrabile econdo quanto stabilito al punto 4.7 (vedi tabella *D* punto 2, comma 7).

3. *Area della matematica e della fisica.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
	—	—	—	—
4 insegnamenti	240	80		

ore totali 320

Un insegnamento di base, monodisciplinare:

M geometria (settore A01C);

oppure

fondamenti di geometria (analitica e descrittiva) (settore A01C) [1° anno].

Due insegnamenti di base, monodisciplinari:

M analisi matematica 1 (settore A02A) [1° anno];

M analisi matematica 2 (settore A02A) [2° anno].

Un insegnamento di base, monodisciplinare:

M fisica generale (settore B01A) [1° anno].

4. *Area economica, giuridica e sociologica.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
2 insegnamenti	120	120		
ore totali 240				

Un insegnamento applicativo, monodisciplinare:

M estimo (settore H15X) [5° anno].

Un insegnamento applicativo, integrato tra:

I diritto urbanistico (settore N10X) [5° anno];

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia (settore N10X);

sociologia o sociologia urbana (settore Q05A).

5. *Area della progettazione architettonica e del restauro.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
6 insegnamenti	360		360	360
ore totali 720				

Sei insegnamenti progettuali, monodisciplinari:

M architettura e composizione architettonica 1 (settore H10A) [2° anno];

M architettura e composizione architettonica 2 (settore H10A) [3° anno];

M architettura e composizione architettonica 3 (settore H10A) [4° anno];

M architettura tecnica 1 (settore H08A) [3° anno];

M architettura tecnica 2 (settore H08A) [4° anno];

M restauro architettonico (settore H16X) [5° anno].

Sei laboratori progettuali:

L sei laboratori progettuali, ognuno gestito in modo autonomo da uno degli insegnamenti sopra indicati oppure integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7.

6. *Arca dell'urbanistica.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
2 insegnamenti	120		120	120
ore totali 240				

Due insegnamenti progettuali, monodisciplinari:

M urbanistica (settore H14B) [1° anno];

M tecnica urbanistica (settore H14A) [3° anno];

oppure

M tecnica urbanistica 1 (settore H14A) [1° anno];

M tecnica urbanistica 2 (settore H14A) [3° anno].

Due laboratori progettuali:

L due laboratori progettuali, ognuno gestito in modo autonomo da uno degli insegnamenti sopra indicati oppure integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7.

7. *Area della produzione edilizia e delle tecnologie edilizie.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
4 insegnamenti	280	160		60
ore totali 440				

Un insegnamento di base, monodisciplinare:

M chimica (settore C06X)

oppure tecnologia dei materiali e chimica applicata (settore I14A) [3° anno].

Due insegnamenti applicativi, monodisciplinari o integrati:

M fisica tecnica ambientale (settore I05B);

oppure I fisica tecnica ambientale (settore I05B);

+ impianti tecnici (settore I05B) [3° anno];

M costruzioni idrauliche (urbane) (settore H01B);

oppure I idraulica (edili) (settore H01A);

+ costruzioni idrauliche (urbane) (settore H0lB) [4° anno].

Un insegnamento applicativo, monodisciplinare o integrato:

M organizzazione del cantiere (settore H08B);

oppure tecnologia degli elementi costruttivi (settore H08B);

oppure I organizzazione del cantiere (settore H08B);

+ tecnologia degli elementi costruttivi (settore H08B) [5° anno];

Un laboratorio progettuale:

L laboratorio progettuale di tecnologie edilizie (settore H08B);

integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7 [5° anno].

8. *Area della progettazione e delle tecnologie delle strutture.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
4 insegnamenti	240	200		60
ore totali 240				

Un insegnamento di base, monodisciplinare:

M statica (settore H07A);

oppure meccanica razionale (settore A03X) [2° anno].

Tre insegnamenti applicativi, monodisciplinari:

M scienza delle costruzioni (settore H07A) [3° anno];

M tecnica delle costruzioni (settore H07B) [4° anno];

M geotecnica (settore H06X);

oppure fondazioni (settore H06X) [4° anno].

Un laboratorio progettuale:

L laboratorio progettuale integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7 [4° anno].

TABELLA C

INSEGNAMENTI OPZIONALI E LABORATORI PER LA TESI DI LAUREA [5° ANNO]

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
2 insegnamenti	120		120	300
ore totali 240				

ORIENTAMENTO A

28° Esame.

Un insegnamento progettuale, monodisciplinare tra:

M architettura e composizione architettonica 4 (settore H10A);

M architettura tecnica e tipologie edilizie (settore H08A).

29° Esame.

Un insegnamento, applicativo o progettuale, monodisciplinare. tra:

M progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio (#) (settore H08A);

oppure recupero e conservazione degli edifici (#) (settore H05A);

M architettura sociale (settore H10A);

M chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali (settore I14A);

M costruzioni in zona sismica (settore H07B);

M problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica (settore H07B);

M rilievo dell'architettura;

(se non è compreso tra gli insegnamenti obbligatori (settore H11X).

Labratorio progettuale:

LT laboratorio per la tesi di laurea, di 300 ore, secondo quanto stabilito al punto 4.11.

ORIENTAMENTO B.

28° Esame.

Un insegnamento progettuale monodisciplinare tra:

M progettazione urbanistica (settore H14B);

M architettura e composizione architettonica 4 (settore H10A).

29° Esame.

Un insegnamento, applicativo o progettuale, monodisciplinare fra:

M architettura del paesaggio (settore H10B);

M infrastrutture viarie urbane e metropolitane (settore H03X);

M costruzione di strade, ferrovie e aeroporti (settore H03X);

M tecnica urbanistica 2;

(se non è compreso tra gli insegnamenti obbligatori) (settore H14A);

I topografia + fotogrammetria (settore H05X);

M urbanistica 2 (settore H14B).

Laboratorio progettuale:

LT laboratorio progettuale per la tesi di laurea, di 300 ore, secondo quanto stabilito al punto 4.11.

ORIENTAMENTO C.

28° Esame.

Un insegnamento progettuale monodisciplinare tra:

M architettura tecnica 3 (settore H08A);

M architettura e composizione architettonica 4 (settore H10A);

29° Esame.

Un insegnamento, applicativo o progettuale, monodisciplinare tra:

M progettazione degli elementi costruttivi (settore H08A);

M tecnica delle costruzioni 2 (settore H07B);

M tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edilizi (settore H08B);

M impianti elettrici (edili) (settore I19X);

M impianti tecnici (per l'edilizia) (settore I05B);

I impianti termotecnici (per l'edilizia) (settore I05B);

+ impianti elettrici (edili) (settore I19X).

Laboratorio progettuale:

LT laboratorio progettuale per la tesi di laurea, di 300 ore, secondo quanto stabilito al punto 4.11.

TABELLA D

ELENCO INSEGNAMENTI E LABORATORI PROGETTUALI A STATUTO CON SINTETICA INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI

1. AREA DELLA STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE.

OB storia dell'architettura (1-2) (settore H12X) [1° - 2°] i corsi propongono trattazioni dei singoli periodi mettendo in risalto le caratteristiche spaziali, formali, stilistiche, tipologiche e costruttive delle opere più significative; vengono illustrate e delineate le scuole, le correnti e gli autori più rappresentativi nei vari periodi storici.

OB estetica (settore M07D) [1°] si effettua un approccio alle teorie estetiche per focalizzare il problema della conoscenza e intuizione del bello al fine della comprensione e valutazione dell'opera d'arte.

OB storia dell'architettura contemporanea (settore H12X) [2°] l'insegnamento tende a fornire una conoscenza storico-critica delle principali esperienze dell'architettura contemporanea, dalle origini dell'architettura moderna alle correnti dell'architettura attuale; lo scopo è di completare la formazione culturale dell'allievo derivante dallo studio) dell'architettura del passato.

OB storia dell'arte contemporanea (settore L25C) [2°] il corso tratta i momenti e gli episodi fondamentali della produzione artistica del novecento, con riferimento al quadro politico, economico, sociale e culturale; l'obiettivo è di approfondire la formazione «umanistica» indispensabile per operare nel campo della progettazione architettonica e urbanistica.

L laboratorio progettuale [1°] elaborazioni sul tema della storia dell'architettura integrate con insegnamenti dell'area della progettazione architettonica e del restauro.

2. AREA DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL RILIEVO.

OB disegno dell'architettura (1-2) (settore H11X) [1° - 2°] i corsi si pongono come obiettivo la ricerca e l'insegnamento dei metodi e deli strumenti chè consentono di «leggere, vedere e disegnare» lo spazio architettonico; si eseguono applicazioni pratiche di differenti modi e tecniche di rappresentazione architettonica.

OP rilievo dell'architettura (settore H11X) [5°] si trattano i fondamenti teorici del rilevamento finalizzato all'architettura e all'urbanistica, con riferimenti storici e cenni ai metodi attuali; vengono effettuate esperienze di rilievo e di restituzione grafica.

OB informatica grafica (settore K05A) [2°] il corso fornisce le basi teoriche e gli strumenti operativi per l'utilizzazione dell'informatica a supporto della progettazione architettonica e urbanistica; si studiano le nozioni fondamentali dell'informatica, i principali linguaggi di programmazione, le caratteristiche dell'elaboratore e la struttura dei sistemi per la grafica architettonica; nelle esercitazioni si esegue un progetto utilizzando il CAD.

OP topografia (settore H05X) [5°] il corso fornisce un supporto operativo alla pratica architettonica e urbanistica mediante acquisizione di specifiche competenze in materia di strumenti e metodi per il rilievo e la restituzione planimetrica e altimetrica, con riferimento anche ai sistemi fotogrammetrici; si svolge anche un'attività pratica, con approccio diretto alle apparecchiature.

OP fotogrammetria (settore H05X) [5°] principi del rilievo e della restituzione fotografica; i sistemi di riferimento spaziali, planimetrici e altimetrici; le tecniche di rilievo a scopi cartografici e architettonico-urbanistici; gli strumenti per la presa fotogrammetrica; le esercitazioni consistono nella progettazione e nella esecuzione di un rilievo con metodi fotogrammetrici analitici.

L laboratorio progettuale [1°] elaborazioni progettuali a carattere elementare sul tema dell'architettura per la residenza; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 3.

L laboratorio per applicazioni CAD [2°] elaborazioni a carattere pratico relative all'utilizzazione del CAD nell'ambito della progettazione architettonica e urbana.

3. AREA DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA.

OB analisi matematica (1-2) (settore A02A) [1° - 2°] i due corsi forniscono al tempo stesso un approccio culturale al metodo scientifico e una conoscenza degli strumenti matematici fondamentali per affrontare dal punto di vista analitico i problemi tecnici e tecnologici sottesi dal progettare e dal costruire per l'architettura.

OB geometria (settore A01C) fondamenti di geometria (analitica e descrittiva) (settore A01C) [2°] ambedue i corsi si propongono di dare le conoscenze basilari per quanto attiene la geometria analitica e la geometria descrittiva, in tutti gli aspetti direttamente e indirettamente connessi con l'identificazione sul piano e nello spazio di forme geometriche.

OB fisica generale (settore B01A) [1°] vengono affrontati tutti i campi della fisica tradizionale, dalla meccanica alla termodinamica con riferimenti anche all'elettromagnetismo e all'ottica geometrica, con una trattazione rivolta agli aspetti teorici ma altresì agli aspetti legati al progettare e al costruire.

4. AREA ECONOMICA, GIURIDICA E SOCIOLOGICA.

OB estimo (settore H15X) [5°] si affrontano gli aspetti economici della pratica architettonica e urbanistica approfondendo i principi e i metodi estimativi, con particolare riguardo alle tecniche di valutazione qualitativa e di stima dei costi delle opere edilizie, degli interventi urbanistici e infrastrutturali urbani.

OB diritto urbanistico (settore N10X) [5°] si studia l'evoluzione della materia urbanistica e, in particolare, le norme, gli strumenti di piano regolatore e la pianificazione territoriale.

OB legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia (settore N10X) [5°] gli aspetti trattati riguardano la conoscenza dei soggetti giuridici, dei tipi di obbligazione e delle norme legislative che regolano la realizzazione delle opere pubbliche e private e l'attività urbanistica; viene anche affrontato il tema della normativa di prevenzione ed antinfortunistica.

OB sociologia (settore Q05A) [5°] il corso affronta l'evoluzione storica della sociologia dai primi studi sulla società alle più recenti tendenze contemporanee, con particolare riferimento alla sociologia dell'arte intesa come studio del rapporto dialettico tra arte e società.

OB sociologia urbana (settore Q05A) [5°] l'insegnamento della sociologia è, in questo corso, particolarmente rivolto verso la caratterizzazione del contesto insediativo e umano in cui opera il progettista, analizzando la stratificazione sociale e le formazioni urbane e territoriali, con riferimento ai mutamenti sociali delle società industriali mature.

5. AREA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DEL RESTAURO.

OB architettura e composizione architettonica 1 (settore H10A) [2°] il corso introduce alla progettazione architettonica attraverso l'analisi critica di edifici significativi, realizzati dagli inizi del movimento moderno a oggi; si intende fornire conoscenze basilari sia sugli aspetti teorici che sugli strumenti di impostazione e controllo della progettazione architettonica; le esercitazioni progettuali consistono in un progetto di un organismo architettonico elementare.

OB architettura e composizione architettonica 2 (settore H10A) [3°] nel corso si analizza la progettazione architettonica con particolare riguardo agli aspetti distributivo-funzionali, ponendoli in stretta relazione con le valenze spaziali e morfologiche dell'organismo architettonico; nelle esercitazioni progettuali si studiano le tipologie degli edifici pubblici e privati a carattere collettivo.

OB architettura e composizione architettonica 3 (settore H10A) [4°] nel corso si approfondiscono gli aspetti relativi all'evoluzione storica dell'organismo architettonico con particolare riguardo alla residenza e il rapporto tra tipologia edilizia e forma urbana; nelle esercitazioni progettuali si esegue il progetto di un complesso residenziale.

OB architettura tecnica 1 (settore H08A) [3°] nel corso si affronta la progettazione e realizzazione dell'organismo architettonico inteso come risultato di un processo di sintesi tra l'ideazione della forma e la fattibilità costruttiva; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto di una abitazione unifamiliare

OB architettura tecnica 2 (settore H08A) [4°] la concezione formale e il programma funzionale del progetto di architettura vengono messi in relazione con lo studio degli elementi costruttivi e di fabbrica, nonché dei procedimenti di realizzazione; nelle esercitazioni progettuali si affronta il tema della progettazione di una abitazione plurifamiliare.

OP architettura tecnica 3 (settore H08) [5°] si affronta la progettazione in rapporto all'articolazione del processo edilizio: il rapporto tra innovazione tecnologica ed espressione architettonica in opere significative dell'architettura contemporanea; la qualità dell'organismo edilizio; nelle esercitazioni progettuali si esegue il progetto di un organismo edilizio con impiego di sistemi industrializzati.

OB restauro architettonico (settore H16X) [5°] il corso è indirizzato a fornire le conoscenze necessarie per operare con competenza storico-tecnica nel campo della tutela e del recupero del patrimonio architettonico esistente, anche sulla base dello studio dell'evoluzione storica delle teorie del restauro; le esercitazioni consistono in un progetto di restauro di un edificio di interesse storico.

OP architettura e composizione architettonica 4 (settore H10A) [5°] il corso approfondisce le problematiche e i metodi della progettazione architettonica, riferendosi in particolare alle correlazioni tra l'opera di architettura e il contesto di appartenenza, inteso nel senso più ampio del termine; le esercitazioni progettuali sviluppano una progettazione architettonica con particolare attenzione al rapporto tra intervento e contesto.

OP architettura tecnica e tipologie edilizie (settore H08A) [5°] il corso propone lo studio della tipologia e dei caratteri tipologici come struttura logica dell'organismo architettonico, attraverso letture critiche di opere di architettura finalizzate all'individuazione dello specifico ruolo svolto dalle tipologie nell'impostazione del progetto; nelle esercitazioni progettuali si esegue il progetto di un edificio pubblico.

OP progettazione degli elementi costruttivi (settore H08A) [5°] nel corso si vogliono dare gli aspetti di metodo e di analisi per la progettazione dei componenti per l'edilizia, con specifico riferimento ai procedimenti industrializzati e in particolare all'industrial design; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto di un componente architettonico da produrre industrialmente.

OP progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio (settore H08A) [5°] nel corso si analizzano le attuali tendenze progettuali ai fini del recupero e del restauro; si prospettano i metodi per la definizione del degrado e per il raffronto tra le tecniche costruttive tradizionali e quelle innovative; si esaminano le principali tecniche di risanamento e di consolidamento; le esercitazioni progettuali riguardano il recupero di un complesso preesistente con valori ambientali e/o storici.

OP recupero e conservazione degli edifici (settore H08A) [5°] l'evoluzione storica degli aspetti teorici connessi al recupero e alla conservazione del patrimonio architettonico esistente; il degrado e il ripristino dei materiali e degli elementi costruttivi; i criteri per la salvaguardia delle caratteristiche prestazionali; nelle esercitazioni progettuali si studiano i possibili interventi per il recupero e/o la conservazione di un complesso architettonico di interesse storico.

OP architettura sociale (settore H10A) [5°] il corso tratta i fattori sociali dello sviluppo urbano e territoriale, i problemi e le implicazioni sociali della produzione architettonica, la società industriale e l'alienazione umana, il rapporto tra progettazione urbanistica e problemi sociali e l'architettura vista come tramite tra la città e l'individuo; le esercitazioni progettuali riguardano il progetto di un edificio per servizi collettivi, con valutazione delle implicazioni sociali nell'inserimento urbano.

OP architettura del paesaggio (settore H10B) [5°] nel corso si analizza l'estetica del territorio e dell'ambiente costruito e il ruolo della progettazione architettonica nel risanamento del degrado territoriale e ambientale; si valuta la nozione di «luogo» e la relazione tra architettura e contesto naturale, paesaggio naturale e paesaggio urbano; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto di risanamento territoriale e ambientale di un piccolo insediamento.

L laboratorio progettuale di architettura e composizione architettonica 1 [2°] elaborazioni progettuali a carattere elementare sul tema dell'architettura per i servizi; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 2, 5.

L laboratorio progettuale di architettura e composizione architettonica 2 [3°] elaborazioni progettuali sul tema dell'architettura per la collettività; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 5, 6, 7.

L laboratorio progettuale di architettura e composizione architettonica 3 [4°] elaborazioni progettuali sul tema dell'architettura per la residenza a carattere urbano; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 5, 6, 8.

L laboratorio progettuale di architettura tecnica 1 [3°] elaborazioni progettuali a carattere esecutivo sul tema dell'architettura per la residenza unifamiliare; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 3, 5.

L laboratorio progettuale di architettura tecnica 2 [4°] elaborazioni progettuali a carattere esecutivo sul tema dell'architettura per la residenza plurifamiliare; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 5, 7, 8.

L laboratorio progettuale di restauro architettonico [5°] elaborazioni progettuali sul tema del restauro di edifici di interesse storico; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 7, 8

6. AREA DELL'URBANISTICA.

OB urbanistica 1 (settore H14B) [1°] nel corso si studia l'assetto degli insediamenti sotto il profilo analitico e sotto quello progettuale; si tratta la storia della pianificazione, i livelli e i settori della strumentazione urbanistica, nonché le tecniche di elaborazione del piano urbanistico; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto urbanistico di un piccolo insediamento con residenze e servizi.

OP urbanistica 2 (settore H14B) [5°] il corso approfondisce le metodologie e gli strumenti per la progettazione urbanistica, con particolare riferimento al ruolo della progettazione urbanistica nel processo di trasformazione dell'insediamento; nelle esercitazioni progettuali si esegue il progetto urbanistico di un insediamento di nuovo impianto o di recupero

OB tecnica urbanistica (1-2) (settore H14A) [3°] - [5°] i corsi studiano il rapporto tra risorse ambientali e insediamenti, nonché le tecniche per la definizione degli interventi e la loro gestione; le esercitazioni progettuali consistono in progetti e/o piani a scala urbana con analisi del contesto ambientale, valutazione degli effetti urbanistici, e proposte di soluzioni alternative.

OP progettazione urbanistica (settore H14B) [5°] scopo del corso è fornire una specifica competenza per operare nel campo del town design, affrontandone i criteri generali, il rapporto con l'architettura e le relazioni con il paesaggio; nelle esercitazioni si esegue un progetto in un'area di rilevante valore urbanistico.

L laboratorio progettuale di urbanistica [1°] elaborazioni progettuali sul tema dell'urbanistica; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 2, 4, 5.

L laboratorio progettuale di tecnica urbanistica [3°] elaborazioni progettuali sul tema della tecnica urbanistica; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 5, 6.

7. AREA DELLA PRODUZIONE EDILIZIA E DELLE TECNOLOGIE EDILIZIE.

OB chimica (settore C06X) [3°] il corso tratta i fondamenti della chimica organica e inorganica, le strutture e le proprietà chimico-fisiche dei materiali da costruzione, aspetti chimico-fisici del degrado dei materiali. cenni di chimica dell'inquinamento atmosferico.

OB tecnologia dei materiali e chimica applicata (settore I14A) [3°] il corso tratta gli aspetti generali della chimica, i campi di applicazione nell'edilizia e le tecnologie dei materiali per le costruzioni edili: leganti aerei e idraulici, calcestruzzo, acciaio e leghe metalliche, materiali ceramici, materie plastiche, legno, vetro, materiali compositi.

OB fisica tecnica ambientale (settore I05B) [3°] argomenti del corso sono: la trasmissione del calore; i campi termici; il flusso termico; gli scambiatori di calore; i collettori solari; i sistemi e i processi termodinamici; le macchine termiche e frigorifere; la climatizzazione degli ambienti e il benessere termoigrometrico; fondamenti di fotometria; fondamenti di acustica applicata

OB impianti tecnici (settore I05B) [3°] si affrontano i caratteri generali dei principali impianti presenti nell'organismo architettonico: impianti di riscaldamento, di termoventilazione, di condizionamento; impianti ad energia solare; impianti elettrici; impianti idrici, sanitari e antincendio; le esercitazioni riguardano il progetto di un impianto di un edificio per uffici.

OB idraulica (edili) (settore H01A) [4°] il corso ha l'obiettivo di fornire una conoscenza teorica di base propedeutica allo studio delle costruzioni idrauliche urbane; vengono quindi trattati i fondamenti di idraulica e di idrologia, con particolare riferimento agli aspetti connessi con la problematica delle costruzioni idrauliche.

OB costruzioni idrauliche (urbane) (settore H01B) [4°] il corso comprende: elementi di idraulica e di idrologia (*); costruzioni idrauliche urbane: sistemi di presa, raccolta e distribuzione dell'acqua; sistemi di approvvigionamento; sistemi di fognatura urbana e di trattamento dei liquami; fosse biologiche; le esercitazioni consistono nel progetto di fattibilità di un sistema di urbanizzazione primaria per un complesso residenziale.

OB organizzazione del cantiere (settore H08B) [5°] il corso analizza il progetto architettonico in rapporto alle tecnologie impiegabili in cantiere, i metodi e gli strumenti per la progettazione e l'organizzazione del cantiere (sia per nuove costruzioni che per il recupero e il restauro), le macchine e le attrezzature, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni; le esercitazioni riguardano l'organizzazione e il progetto del cantiere per edifici multipiano.

(*): nel caso in cui il corso non sia integrato con quello di Idraulica.

OB tecnologia degli elementi costruttivi (settore H08B) [4°] argomenti del corso sono: gli elenenti costruttivi nel processo edilizio; progettazione, produzione e controllo di qualità; gli elementi costruttivi nella storia delle tecniche edilizie, dai procedimenti autoctoni all'industrializzazione; gli elementi costruttivi e la prefabbricazione.

OP chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali (settore I14A) [5°] il corso ha carattere specialistico ed è finalizzato al restauro e al recupero degli edifici; gli argomenti affrontati in particolare sono: la struttura cristallina e la microstruttura dei materiali; le proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali da costruzione e il degrado nel tempo; i possibili interventi di ripristino.

OP costruzione di strade, ferrovie e aeroporti (settore H03X) [5°] organizzazione della viabilità stradale e ferroviaria; strade urbane; caratteristiche geometriche, sezioni tipo, intersezioni; aspetti morfologici delle sedi ferroviarie; tracciamento esecutivo; costruzione e stabilità del corpo stradale; cenni sulle costruzioni ferroviarie e aeroportuali; conduzione e controllo dei lavori.

OP impianti elettrici (edili) (settore I19X) [5°] si vuole fornire specifiche conoscenze ai fini di una appropriata integrazione degli impianti elettrici nell'organismo architettonico; vengono considerati gli impianti di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, gli impianti telefonici, interfonici e televisivi, l'impianto elettrico nel cantiere edile e le norme generali e di sicurezza; le esercitazioni consistono nel progetto di un impianto elettrico per un edificio residenziale.

OP impianti termotecnici (per l'edilizia) (settore I05B) [5°] il corso ha l'obiettivo di approfondire la problematica degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione e del loro inserimento nell'organismo architettonico; vengono richiamate nozioni di psicrometria, trasmissione del calore, comportamento termico e igrometrico delle pareti degli edifici; nelle esercitazioni si affronta la progettazione di un impianto con l'ausilio di sistemi CAD.

OP infrastrutture viarie urbane e metropolitane (settore H03X) [5°] la progettazione della viabilità nell'ambito dell'urbanistica e della pianificazione territoriale; le reti di distribuzione e le interferenze con le reti viarie; le strade e l'ambiente architettonico e urbano; gli impianti di trasporto; ferrovie metropolitane, metropolitane leggere, people movers e impianti speciali e innovativi; le infrastrutture viarie e l'arredo urbano.

OP tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edilizi (settore H08A) [5°] le tecnologie produttive dei materiali per le costruzioni edili: leganti aerei e idraulici, calcestruzzo, acciaio e leghe metalliche, materiali ceramici, materie plastiche, legno, vetro, materiali compositi; fattori di degrado e criteri per la protezione dei manufatti architettonici.

L laboratorio progettuale di tecnologie edilizie (settore H08B) [5°] elaborazioni progettuali sul tema del rapporto tra progettazione architettonica e produzione dei componenti edilizi; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 5 e 7.

8. AREA DELLA PROGETTAZIONE E DELLE TECNOLOGIE DELLE STRUTTURE.

OB meccanica razionale (settore A03X) [2°] il corso ha l'obiettivo di fornire le basi teoriche per la trattazione analitica dei problemi statici e dinamici delle costruzioni; vengono studiate le grandezze fondamentali della meccanica, le forze e i vincoli, la statica e la dinamica dei corpi rigidi, le sollecitazioni equivalenti e il problema dell'equilibrio.

OB statica (settore H07A) [2°] il corso affronta specificamente la trattazione della statica come supporto teorico per lo studio della stabilità delle opere di architettura; viene proposto sia l'approccio analitico che quello grafico; in particolare vengono considerate le forze e le sollecitazioni equivalenti, i vincoli e il problema dell'equilibrio.

OB geotecnica (settore H06X) / fondazioni (settore H06X) [5°] entrambi i corsi riguardano: la costituzione e le caratteristiche dei terreni; le indagini geotecniche; nozioni teoriche e sperimentali relative alle opere di sostegno, alle fondazioni, alle strutture in terra e alle opere in sotterraneo; stabilità dei pendii e consolidamento dei terreni.

OB scienza delle costruzioni (settore H07A) [3°] argomenti del corso sono: la cinematica e la statica dei sistemi articolati di corpi rigidi; la meccanica dei solidi deformabili e la resistenza dei materiali; la teoria elastica della trave; le caratteristiche della sollecitazione e la deformata delle travi: i sistemi iperstatici; i sistemi reticolari: la stabilità dell'equilibrio.

OB tecnica delle costruzioni 1 (settore H07B) [4°] vengono trattate le nozioni fondamentali per la progettazione dei sistemi strutturali volti a garantire la stabilità delle opere di architettura; azioni dirette e indirette, vincoli, modelli di calcolo, misura della sicurezza con sistemi probabilistici; criteri di progettazione e di esecuzione; prove di carico; normativa.

OP tecnica delle costruzioni 2 (settore H07B) [5°] il corso approfondisce le problematiche e le finalità della progettazione delle strutture; vengono fornite nozioni complementari di teoria e tecnica ai fini progettuali e si studia il comportamento statico dei più comuni elementi strutturali; nelle esercitazioni si effettua il progetto di una ossatura in c.a. o in acciaio per un edificio multipiano.

OP problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica (settore H07B) [5°] il corso si basa su di un metodo di esame in forma intuitivo-qualitativa dei comportamenti strutturali; si analizzano i dissesti delle costruzioni, con particolare riferimento ad opere a carattere storico o monumentale, effettuando la scelta del restauro e definendo criteri per la prevenzione; nelle esercitazioni si esegue un progetto di riabilitazione di un edificio o di un monumento.

OP costruzioni in zona sismica (settore H07B) [5°] richiami di sismologia e modelli probabilistici dell'azione sismica; modelli di calcolo e studio del comportamento di materiali ed elementi strutturali sottoposti ad

azioni sismiche; progettazione e/o adeguamento antisismico di edifici in muratura, c.a. e acciaio; riferimenti normativi italiani ed europei.

L laboratorio progettuale [4°] elaborazioni progettuali sul tema della sicurezza statica di edifici con ossatura portante in calcestruzzo armato o in acciaio; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 5, 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 29 luglio 1998

Il rettore: BIGNARDI

98A7400

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO «CARLO CATTANEO» DI CASTELLANZA

DECRETO 10 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto del Libero istituto universitario «Carlo Cattaneo» approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991, e successiva modifica;

Visto il testo unico delle leggi dell'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto del 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, recante disposizioni sul regolamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996, modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di economia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 contenente ordinamenti didattici della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1994, modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria;

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1994 e 31 maggio 1995, modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1996, modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario europeo in produzione industriale;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Viste le delibere dei competenti organi accademici ed amministrativi di questo Libero istituto universitario «Carlo Cattaneo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il parere espresso dal comitato regionale di coordinamento per la Lombardia;

Decreta:

L'art. 19 dello statuto del Libero istituto universitario «Carlo Cattaneo» è modificato come segue:

«Il Libero istituto universitario "Carlo Cattaneo" provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli previsti dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ossia:

diploma universitario;

diploma di laurea;

diploma di specializzazione;

dottorato di ricerca.

I corsi per il conseguimento dei titoli previsti nei commi precedenti sono istituiti secondo quanto è previsto dalle leggi vigenti, senza la necessità di modifiche al presente statuto, a seguito di delibera del consiglio di amministrazione.

Il Libero istituto può istituire inoltre i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico.

Facoltà istituite nel Libero istituto:

facoltà di economia:

corso di laurea in economia aziendale;

corso di laurea in giurisprudenza;

facoltà di ingegneria:

corso di laurea in ingegneria gestionale;

corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;

corso di diploma universitario europeo in produzione industriale».

Castellanza, 10 luglio 1998

Il direttore: SINATRA

98A7401

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 6 agosto 1998, n. **23/98.**

Edilizia scolastica. Chiarimenti in ordine all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 5 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Ai prefetti della Repubblica (escluse le province della regione Sicilia)
A tutte le province (esclusi gli enti delle regioni Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia)
A tutti i comuni (esclusi gli enti delle regioni Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia)
e per conoscenza,
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali
Alla Corte dei conti - Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Dipartimento del Tesoro - Servizio II
Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro - Divisione normativa e procedurale
Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale
Alla Cassa depositi e prestiti
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto nazionale di statistica
All'Associazione bancaria italiana

1. *Premessa.*

La legge 11 gennaio 1996, n. 23, disciplina in maniera organica le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della citata legge, i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne. elementari e medie. Alle province, invece, in forza dello stesso articolo, comma 1, lettera *b)*, compete la fornitura e relativa manutenzione degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica. le accademie. gli istituti superiori per le industrie artistiche nonché i convitti e le istituzioni educative statali. Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, i comuni e le province sono tenuti a provvedere, in ordine alle competenze di cui sopra, alle spese varie d'ufficio, all'arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti. La ridefinizione delle competenze degli enti locali in ordine alla materia in questione ha comportato un cambiamento nella titolarità della gestione degli edifici scolastici destinati alla istruzione secondaria superiore. In particolare mentre nel periodo antecedente la legge n. 23 del 1996 lo Stato, i comuni e le province provvedevano entrambe alla fornitura degli edifici per il settore relativo alla istruzione secondaria superiore in relazione alla tipologia degli istituti e delle scuole ad essi affidati, per il futuro le province hanno competenza generale in materia di edilizia scolastica per l'intera istruzione secondaria superiore. In ordine a tale problematica la legge n. 23 del 1996 ha disciplinato il passaggio della gestione degli edifici a ciò destinati alle province ed il connesso aspetto delle risorse finanziarie di cui le stesse province necessitano per le nuove competenze. A tale riguardo mentre l'art. 8 della citata legge n. 23 del 1996 disciplina dettagliatamente il passaggio in proprietà od in uso gratuito degli immobili dei comuni e dello Stato in favore delle province, al fine di permettere a queste ultime di svolgere le proprie competenze prima evidenziate, il successivo art. 9 detta disposizione in favore delle stesse province per i finanziamenti necessari alla gestione degli edifici che verranno ad esse trasferiti. In particolare l'art. 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996 prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, siano determinati gli oneri di parte corrente, con esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria, comunque sostenuti da ciascun comune in media nell'arco del triennio finanziario precedente, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della citata legge. In adempimento di tale disposizione sono stati emanati i decreti del 7 febbraio 1997 e 24 novembre 1997. Il comma 3 dello stesso art. 9 prevede poi che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione ordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3 della legge n. 23 del 1996. In attuazione della richiamata disposizione è stato emanato il decreto del 26 febbraio 1998. Secondo il disposto del successivo comma 4 del sopra richiamato art. 9 le somme così determinate vengono trasferite dallo Stato, dalle istituzioni e dai comuni alle province mediante apposita convenzione da stipulare tra gli enti interessati. Per agevolare il trasferimento dei fondi alle province ed in considerazione delle nuove funzioni attribuite a queste ultime sono state emanate disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che prevede essenzialmente tre misure qui di seguito analizzate.

2. *Normativa di attuazione del trasferimento dei fondi ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n. 191 del 1998.*

L'art. 5, comma 1, della legge n. 191 del 1998 ha modificato le modalità di erogazione delle risorse a favore delle province. La richiamata disposizione prevede che a decorrere dall'anno 1998 il passaggio delle somme dai comuni alle province, dovute secondo le convenzioni stipulate ai sensi della legge n. 23 del 1996, venga effettuato attraverso il sistema dei trasferimenti erariali, rendendo così più immediata la procedura. In particolare i trasferimenti erariali spettanti ai comuni ed alle province saranno rispettivamente diminuiti ed aumentati dell'importo pari a quello stabilito nelle convenzioni stipulate ai sensi della citata legge n. 23 del 1996.

Per il solo anno 1998 la suddetta procedura terrà conto delle somme già eventualmente trasferite dai comuni alle province nell'anno 1998 e delle spese sostenute dai comuni sempre nell'anno 1998 nelle more della stipulazione delle convenzioni.

A decorrere dall'anno 1999 oggetto del trasferimento sarà solo la somma che deve essere trasferita dai comuni alle province secondo i decreti interministeriali emanati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996 ovvero risultante dalle convenzioni stipulate tra comuni e province.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 191 del 1998, i comuni e le province dovranno trasmettere entro il termine del 30 settembre 1998 alle prefetture territorialmente competenti apposita certificazione, secondo il modello di cui agli allegati *A* e *B* della presente circolare. Nel modello di cui all'allegato *A* i comuni dovranno indicare i dati relativi a: 1) l'importo delle somme che ciascun comune deve trasferire alla provincia così come stabilito dai decreti interministeriali di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996 ovvero nella convenzione stipulata dai predetti enti ai sensi dell'art. 9, comma 4, della predetta legge; 2) l'importo delle somme già trasferite nell'anno 1998, per la competenza del medesimo anno, da ciascun comune alla provincia; 3) l'importo delle spese sostenute da ciascun comune nelle more della stipula delle convenzioni di cui alla legge n. 23 del 1996.

Nel modello di cui all'allegato *B* le province dovranno indicare: 1) l'importo delle somme che le province devono ricevere da ciascun comune così come stabilito dai decreti interministeriali di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996 ovvero nella convenzione stipulata dai predetti enti ai sensi dell'art. 9, comma 4, della citata legge; 2) la data a decorrere dalla quale le province sostengono gli oneri per il funzionamento degli edifici scolastici trasferiti dai comuni ai sensi della legge n. 23 del 1996.

Va evidenziato che i comuni e le province della regione Friuli-Venezia Giulia non sono interessati alla procedura in questione in quanto, ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ai trasferimenti erariali agli enti locali provvede la stessa regione e non il Ministero dell'interno. Pertanto i predetti enti non devono trasmettere alcuna certificazione.

Nel caso in cui gli enti non provvedano a trasmettere le richieste certificazioni entro il termine del 30 settembre 1998, il Ministero dell'interno attuerà la procedura del trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province basandosi sui dati finanziari risultanti dai decreti del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione del 7 febbraio 1997 e 24 novembre 1997 emanati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della predetta legge. Si fa presente che a breve termine sarà emanato un ulteriore decreto che tiene conto delle rettifiche trasmesse dai comuni rispetto a quanto dichiarato in precedenza in ordine alle spese correnti sostenute nel triennio 1993/1995.

3. *Nuovi contributi alle province ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191.*

Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 191 del 1998 prevede a favore delle province un contributo straordinario di lire 38,457 miliardi per il solo anno 1998 destinato a finanziare i maggiori oneri conseguenti alla riforma introdotta dalla legge n. 23 del 1996 in materia di edilizia. Il contributo in questione, come detta la norma, sarà ripartito in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune così come determinate dai citati decreti interministeriali del 7 febbraio 1997 e 24 novembre 1997 emanati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996 e di quello emanando cui si è fatto cenno in precedenza. Il riparto di tali fondi sarà oggetto di apposita successiva circolare.

4. *Normativa di attuazione di trasferimento dei fondi ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.*

Per quanto riguarda le somme dovute dallo Stato e dalle istituzioni scolastiche alle province, così come previsto all'art. 5, comma 3, della legge n. 191 del 1998, a decorrere dall'anno 1999 sarà il Ministero dell'interno a provvedere al trasferimento di dette somme a favore delle province. A tale riguardo saranno stabiliti contatti con il Ministero della pubblica istruzione al fine di acquisire i necessari dati finanziari. Il trasferimento di tali fondi sarà oggetto di successiva circolare.

5. *Adempimenti dei comuni, delle province e delle prefetture.*

I comuni e le province devono trasmettere alle prefetture la certificazione di cui al paragrafo 2 secondo i modelli allegati alla presente circolare entro il termine del 30 settembre 1998.

Entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine a disposizione dei comuni e delle province per l'invio delle certificazioni, le prefetture dovranno trasmettere la predetta documentazione al seguente indirizzo: Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi, via A. De Pretis - 00184 Roma. Le predette certificazioni dovranno essere anticipatamente trasmesse per mezzo telefax al seguente numero: 06/46549616.

Il direttore generale dell'amministrazione civile
GELATI

F/28/4 ALLEGATO A

COMUNE DI ....

PROVINCIA DI ....

CODICE ENTE			

ALLA PREFETTURA DI

____

RISORSE DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 4, DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23.

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, n. F.L. ___/98 del ____________________________,

SI DICHIARA

che in base alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 23 del 1996 ovvero sulla base dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della predetta legge il comune di _________________ deve trasferire alla provincia di _______________

£. ___________________

che nelle more della stipula delle convenzioni previste dagli articoli 8 e 9 della legge n. 23 del 1996 il comune di __________ ha sostenuto nell'anno 1998 per la gestione degli edifici sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza della provincia di ____________________ ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge la spesa di

£. ___________________

che in base alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 23 del 1996, il comune di __________ ha già trasferito alla provincia di _______________ nell'anno 1998 la somma di

£. ___________________

___________________________ lì ____________________

IL RAGIONIERE

BOLLO DELL'ENTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL SEGRETARIO
(solo i comuni ove non è presente il Direttore generale)

F/29/4 ALLEGATO B

CODICE ENTE			

PROVINCIA DI ....

ALLA PREFETTURA DI

____

RISORSE DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 4, DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23.

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, n. F.L. ___/98 del ____________________________,

SI DICHIARA

che in base alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 23 del 1996 ovvero sulla base dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della predetta legge la provincia di ________________ deve ricevere dal comune di ____________________

£. __________________

Che a decorrere dal ______ la provincia di ________________ sostiene gli oneri per il funzionamento degli edifici scolastici trasferiti alla medesima amministrazione dal comune di _______________ ai sensi della legge n. 23 del 1996.

_________________________ lì ___________________

IL RAGIONIERE

BOLLO DELL'ENTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL SEGRETARIO
(solo per le province ove non è presente il Direttore generale)

98A7441

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferimento alla società Balmuccia mineraria, della concessione mineraria per olivina ed associati, denominata «Giavine Rosse Est», in Scopello.

Con decreto distrettuale 1° settembre 1997 è stata conferita la concessione mineraria per olivina ed associati, denominata «Giavine Rosse Est», in territorio del comune di Balmuccia (Vercelli), alla società a r.l. Balmuccia Mineraria, con sede in Scopello (Vercelli), via Goio n. 18, per la durata di anni ventuno a decorrere dalla data del 1° settembre 1997.

98A7432

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Singulair»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 242 del 6 agosto 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SINGULAIR (Montelukast) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Singulair» compresse film rivestite;

«Singulair» pediatrico compresse masticabili.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Singulair» blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034001014/M (in base 10), 10FN3Q (in base 32);

classe: «C»;

«Singulair» pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

A.I.C. n. 034001026/M (in base 10), 10FN42 (in base 32);

classe: «C».

Titolare A.I.C.: Merch Sharp & Dohme Italia S.p.a., via G. Fabbroni n. 6 - 00191 Roma.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Merch Sharp & Dohme Ltd Shotton Lane, Cramlington, Gran Bretagna, il confezionamento nello stabilimento della Merch Sharp & Dohme Ltd Shotton Lane, Cramlington, Gran Bretagna oppure presso lo stabilimento della Merch Sharp & Dohme B.V. Waardeweg 39 2031 BN Haarlem Olanda.

Composizione: ogni compressa film rivestita di «Singulair» contiene:

principio attivo: montelukast sodico 10,4 mg pari a 10 mg di acido libero;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato (89,3 mg), sodio croscarmelloso, idrossipropilcellulosa e magnesio stearato;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, biossido di titanio (colorante E 171), ossido ferrico rosso e ossido ferrico giallo (colorante E 172) e cera carnauba.

Ogni compressa masticabile di «Singulair» pediatrico contiene:

principio attivo: montelukast sodico 5,2 mg pari a 5 mg di acido libero;

eccipienti: mannitolo, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, ossido ferrico rosso (colorante E 172), sodio croscarmelloso, aroma di ciliegia, aspartame (0,842 mg di fenilalalina per compressa masticabile da 5 mg) e magnesio stearato.

Indicazione terapeutiche:

«Singulair» è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti Beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico adeguato dell'asma;

«Singulair» è anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio;

«Singulair» pediatrico: è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti Beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico adeguato dell'asma;

«Singulair» pediatrico: è anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio.

Non sono stati identificati problemi specifici riguardo la sicurezza ma l'esperienza sulla popolazione pediatrica è limitata.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità prevista nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7442

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lukair»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 243 del 6 agosto 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LUKAIR (Montelukast) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Lukair» compresse film rivestite;

«Lukair» pediatrico compresse masticabili.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Lukair» blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034002016 (in base 10), 10FP30 (in base 32);

classe: «C»;

«Lukair» pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

A.I.C. n. 034002028 (in base 10), 10FP3D (in base 32);

classe: «C».

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., via G. Fabbroni n. 6 - 00191 Roma.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Merch Sharp & Dohme Ltd Shotton Lane, Cramlington, Gran Bretagna, il confezionamento nello stabilimento della Merch Sharp & Dohme Ltd Shotton Lane, Cramlington, Gran Bretagna oppure presso lo stabilimento della Merch Sharp & Dohme B.V. Waardeweg 39 2031 BN Haarlem Olanda.

Composizione: ogni compressa film rivestita di «Lukair» contiene:

principio attivo: montelukast sodico 10,4 mg pari a 10 mg di acido libero;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato (89,3 mg), sodio croscarmelloso, idrossipropilcellulosa e magnesio stearato;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, biossido di titanio (colorante E 171), ossido ferrico rosso e ossido ferrico giallo (colorante E 172) e cera carnauba.

Ogni compressa masticabile di «Lukair» pediatrico contiene:

principio attivo: montelukast sodico 5,2 mg pari a 5 mg di acido libero;

eccipienti: mannitolo, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, ossido ferrico rosso (colorante E 172), sodio croscarmelloso, aroma di ciliegia, aspartame (0,842 mg di fenilalalina per compressa masticabile da 5 mg) e magnesio stearato.

Indicazione terapeutiche:

«Lukair» è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti Beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico adeguato dell'asma;

«Lukair» è anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio;

«Lukair» pediatrico: è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti Beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico adeguato dell'asma;

«Lukair» pediatrico: è anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio.

Non sono stati identificati problemi specifici riguardo la sicurezza ma l'esperienza sulla popolazione pediatrica è limitata.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7443

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Montegen»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 244 del 6 agosto 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MONTEGEN (Montelukast) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Montegen» compresse film rivestite;

«Montegen» pediatrico compresse masticabili.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., via Mazzini n. 112 - Pisa.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Merch Sharp & Dohme Ltd Shotton Lane, Cramlington, Gran Bretagna, il confezionamento nello stabilimento della Merch Sharp & Dohme Ltd Shotton Lane, Cramlington, Gran Bretagna oppure presso lo stabilimento della Merch Sharp & Dohme B.V. Waardeweg 39 2031 BN Haarlem Olanda.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Montegen» blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034003018 (in base 10), 10FQ2B (in base 32);

classe: «C»;

«Montegen» pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

A.I.C. n. 034003020 (in base 10), 10FQ2D (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa film rivestita di «Montegen» contiene:

principio attivo: montelukast sodico 10,4 mg pari a 10 mg di acido libero;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato (89,3 mg), sodio croscarmelloso, idrossipropilcellulosa e magnesio stearato;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, biossido di titanio (colorante E 171), ossido ferrico rosso e ossido ferrico giallo (colorante E 172) e cera carnauba.

Ogni compressa masticabile di «Montegen» pediatrico contiene:

principio attivo: montelukast sodico 5,2 mg pari a 5 mg di acido libero;

eccipienti: mannitolo, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, ossido ferrico rosso (colorante E 172), sodio croscarmelloso, aroma di ciliegia, aspartame (0,842 mg di fenilalalina per compressa masticabile da 5 mg) e magnesio stearato.

Indicazione terapeutiche:

«Montegen» è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti Beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico adeguato dell'asma;

«Montegen» è anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio;

«Montegen» pediatrico: è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti Beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico adeguato dell'asma;

«Montegen» pediatrico: è anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio.

Non sono stati identificati problemi specifici riguardo la sicurezza ma l'esperienza sulla popolazione pediatrica è limitata.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7444

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lukasm»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 245 del 6 agosto 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LUKASM (Montelukast) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Lukasm» compresse film rivestite;

«Lukasm» pediatrico compresse masticabili.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare n. 47 - Roma.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Merck Sharp & Dohme Ltd Shotton Lane, Cramlington, Gran Bretagna, il confezionamento nello stabilimento della Merck Sharp & Dohme Ltd Shotton Lane, Cramlington, Gran Bretagna oppure presso lo stabilimento della Merck Sharp & Dohme B.V. Waardeweg 39 2031 BN Haarlem Olanda.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Lukasm» blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034004010 (in base 10), 10FR1B (in base 32);

classe: «C»;

«Lukasm» pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

A.I.C. n. 034004022 (in base 10), 10FR1Q (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa film rivestita di «Lukasm» contiene:

principio attivo: montelukast sodico 10,4 mg pari a 10 mg di acido libero;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato (89,3 mg), sodio croscarmelloso, idrossipropilcellulosa e magnesio stearato;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, biossido di titanio (colorante E 171), ossido ferrico rosso e ossido ferrico giallo (colorante E 172) e cera carnauba.

Ogni compressa masticabile di «Lukasm» pediatrico contiene:

principio attivo: montelukast sodico 5,2 mg pari a 5 mg di acido libero;

eccipienti: mannitolo, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, ossido ferrico rosso (colorante E 172), sodio croscarmelloso, aroma di ciliegia, aspartame (0,842 mg di fenilalalina per compressa masticabile da 5 mg) e magnesio stearato.

Indicazione terapeutiche:

«Lukasm» è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti Beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico adeguato dell'asma;

«Lukasm» è anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio.

«Lukasm» pediatrico è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti Beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico adeguato dell'asma;

«Lukasm» pediatrico è anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio.

Non sono stati identificati problemi specifici riguardo la sicurezza ma l'esperienza sulla popolazione pediatrica è limitata.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polimucil»

Estratto decreto MCpR n. 293 del 6 luglio 1998

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale POLIMUCIL nelle forme e confezioni: sciroppo 200 ml, 30 bustine 7,5 g di granulato per soluzione orale, rilasciata alla società Poli industria chimica S.p.a., è apportata la seguente modifica:

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: carbocisteina g 5;

eccipienti: sodio fosfato bibasico g 0,5, metile p-idrossibenzoato g 0,15, saccarosio g 42, aromatizzante alla frutta ml 6,66, sodio idrossido g 1,17, acqua depurata q. b. a 100 ml;

una bustina contiene:

principio attivo: carbocisteina mg 1500;

eccipienti: saccarina sodica mg 30, silice precipitata mg 3, aroma limone mg 20, aroma arancio mg 567, giallo tramonto mg 3, saccarosio mg 877.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

sciroppo 200 ml;

A.I.C. n. 025463062 (in base 10), 0S928Q (in base 32);

classe: «C»;

30 bustine 1,5 g di granulato per soluzione orale;

A.I.C. n. 025463074 (in base 10), 0S9292 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. 025463035 e A.I.C. 025463047 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

98A7361

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euci»

Estratto decreto n. 328 del 20 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Falqui prodotti farmaceutici S.p.a., con sede in viale Sabotino 19/2 - 20135 Milano, codice fiscale 00730720158.

Specialità medicinale EUCI:

8 bustine granulato, A.I.C. n. 027564018;

8 compresse solubili, A.I.C. n. 027564020.

È ora trasferita alla società: Synthelabo S.p.a., con sede in galleria Passarella, 2 - 20122 Milano, codice fiscale 06685100155.

Produzione, controllo e confezionamento: Fine Foods N.T.M. S.p.a., con sede in via Grignano, 45 - Brembate (Bergamo).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7382

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Surgamyl»

Estratto decreto n. 334 del 20 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Pharma S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano, codice fiscale 09776510159.

Specialità medicinale SURGAMYL:

30 compresse 300 mg, A.I.C. n. 025195025;

10 supposte 300 mg, A.I.C. n. 025195037;

30 bustine granulato 300 mg, A.I.C. n. 025195052;

im 6 f. liof. 200 mg+6 f. solv., A.I.C. n. 025195064.

È ora trasferita alla società: Scharper S.r.l., con sede in via Gesù, 10 - 20121 Milano, codice fiscale 09098120158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7390

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antiemorroidale milanfarma».

Estratto decreto n. 335 del 20 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18 - Milano, codice fiscale 00832400154.

Specialità medicinale ANTIEMORROIDALE MILANFARMA:

pomata g 20, A.I.C. n. 025751013.

È ora trasferita alla società: CE.LA.FAR. S.r.l., con sede in corso San Maurizio, 53 - 10124 Torino, codice fiscale 06436910019.

Produzione, controllo e confezionamento: Mastelli S.r.l., con sede in via Bussana Vecchia, 32 - Sanremo (Imperia)

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7384

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Armonil»

Estratto decreto n. 338 del 20 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Opfermann Arzneimittel GmbH, con sede in Robert Koch strasse, 2, 5276 Wiehl, Germania.

Specialità mecinale ARMONIL:

«25» 8 cerotti trasdermici 2 mg, A.I.C. n. 032926014;

«50» 8 cerotti trasdermici 4 mg, A.I.C. n. 032926026;

«100» 8 cerotti trasdermici 8 mg, A.I.C. n. 032926038.

È ora trasferita alla società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale 00748210150.

I lotti della specialità medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7381

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citran»

Estratto decreto n. 339 del 20 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmarecord S.r.l., con sede in via Laurentina, km. 24,730 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale 01313330597.

Specialità medicinale CITRAN:

10 fiale 1 g 5 ml, A.I.C. n. 033783010.

È ora trasferita alla società: Recogen S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale 11730170153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7386

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furanvit»

Estratto decreto n. 340 del 20 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società S.I.F.I. S.p.a., con sede in via Nicola Coviello, 15/b - 95128 Catania, codice fiscale 00122890874.

Specialità medicinale FURANVIT:

collirio 10 ml, A.I.C. n. 013795012.

È ora trasferita alla società: Ferlito Farmaceutici S.p.a., con sede in Stradale Primosole, 74 - 95127 Catania, codice fiscale 02618450874.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7383

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «MF 110»

Estratto decreto n. 363 del 28 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Max Farma S.r.l., con sede in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno), codice fiscale 01393930019.

Specialità medicinale MF 110:

30 compresse 100 mg, A.I.C. n. 028854014;

30 bustine 100 mg, A.I.C. n. 028854026;

10 supposte 200 mg, A.I.C. n. 028854038.

È ora trasferita alla società: UCB Pharma S.p.a., con sede in via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino), codice fiscale 00471770016.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7385

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mogustil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 403 del 6 luglio 1998

Specialità medicinale MOGUSTIL:

20 bustine 200 mg, A.I.C. n. 028897039.

Società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., viale Monza, 270 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti; modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine):

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: polietilenglicole 6000 mg 200, cellulosa microcristallina mg 300,00, crospovidone mg 26,60, sorbitolo mg 1388,07, bicarbonato di sodio mg 220,00, acido citrico mg 53,10, silice colloidale mg 3,00, saccarina sodica mg 6,20, carmellose mg 200,00, talco mg 12,60, aminoalchimetacrilato (eudragit E100) mg 31,77, aroma tropicale mg 30,00.

Viene altresì approvata la modifica dell'officina di produzione, conseguente al nuovo processo produttivo che prevede il microincapsulamento del principio attivo. Tale operazione viene effettuata dalla ditta Eurand S.A.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A7362

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levobren»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 406 del 20 luglio 1998

Specialità medicinale LEVOBREN:

gocce OS 20 ml - A.I.C. n. 027210069.

Società: Gienne Pharma S.p.a., via Lorenteggio, 270/a - 20146 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: acido citrico anidro 2,50 g - metile p - idrossibenzoato 0,15 g - propile p - idrossibenzoato 0,05 g - sodio saccarinato (eliminato) - acesulfame k 2,50 g - aroma limone 1,50 g - acqua depurata q.b. a 100 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A7371

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Septanest»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 407 del 20 luglio 1998

Specialità medicinale SEPTANEST:

50 tubofiale 1,7 ml adren. 1/100000 - A.I.C. n. 028625010;

50 tubofiale 1,7 ml adren. 1/200000 - A.I.C. n. 028625022.

Società: Giovanni Ogna e Figli S.p.a, via Figini, 41 - 20053 Muggiò (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: sodio cloruro 2,72 mg - sodio bisolfito 0,85 mg - sodio edetato 0,425 mg - soluzione sodio idrossido q.b. pH = 5,3 ± 0,2 - acqua per preparazioni iniettabili q.b. 1,700 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A7370

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indaco»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 409 del 20 luglio 1998

Specialità medicinale INDACO:

collirio flac. contagocce 10 ml - A.I.C. n. 028603025.

Società: Ciba Vision S.r.l., via E. Mattei, 17 - 30020 Marcon (Venezia).

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare Ciba Vision Ag (Svizzera), anteriormente al 24 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento di titolarità n. 10 del 9 gennaio 1998 a favore della Ciba Vision S.r.l., possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7365

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naaxia»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 410 del 20 luglio 1998

Specialità medicinale NAAXIA:

flacone collirio 10 ml 6% - A.I.C. n. 027032010;

30 oftioli monodose 0,4 ml - A.I.C. n. 027032022.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare Ciba Vision Ag (Svizzera), anteriormente al 24 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento di titolarità n. 8 del 9 gennaio 1998 a favore della Ciba Vision S.r.l., possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7367

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antistin privina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 411 del 20 luglio 1998

Specialità medicinale ANTISTIN PRIVINA:

collirio 10 ml - A.I.C. n. 028757019.

Società: Ciba Vision S.r.l., via E. Mattei, 17 - 30020 Marcon (Venezia).

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare Ciba Vision Ag (Svizzera), anteriormente al 24 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento di titolarità n. 18 del 9 gennaio 1998 a favore della Ciba Vision S.r.l., possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7366

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efemoline»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 412 del 20 luglio 1998

Specialità medicinale EFEMOLINE:

collirio 5 ml - A.I.C. n. 027452010.

Società: Ciba Vision S.r.l., via E. Mattei, 17 - 30020 Marcon (Venezia).

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare Ciba Vision Ag (Svizzera), anteriormente al 24 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento di titolarità n. 11 del 9 gennaio 1998 a favore della Ciba Vision S.r.l., possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7363

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltaren ofta»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 413 del 20 luglio 1998

Specialità medicinale VOLTAREN OFTA:

collirio flacone 5 ml - A.I.C. n. 027917018.

Società: Ciba Vision S.r.l., via E. Mattei, 17 - 30020 Marcon (Venezia).

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare Ciba Vision Ag (Svizzera), anteriormente al 24 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento di titolarità n. 9 del 9 gennaio 1998 a favore della Ciba Vision S.r.l., possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7364

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecabil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 422 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale ECABIL:

10 fiale 5000 UI/0,2 ml - A.I.C. n. 030706016;

10 fiale 12500 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 030706028.

Società: Biologici Italia Laboratories S.r.l., via Cavour, 41/43 - 20026 Novate Milanese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: eliminazione di una via di somministrazione:

è approvata l'eliminazione della via di somministrazione intramuscolare.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A7389

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenoretic»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 423 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale TENORETIC:

14 compresse 100 + 25 mg - A.I.C. n. 024737013;

28 compresse 100 + 25 mg - A.I.C. n. 024737025.

Società: Zeneca S.p.a., Palazzo Volta, via F. Sforza - 20089 Basiglio (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità:

è approvata la riduzione del periodo di validità da cinque anni a quattro anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a quattro anni dalla data di produzione. Le confezioni che risultano prodotte da oltre quattro anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

98A7387

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clorochina bayer»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 425 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale CLOROCHINA BAYER:

30 compresse 250 mg - A.I.C. n. 008366015.

Titolare A.I.C.: Bayer AG Leverkusen (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche. Reiterazione.

Si approva la modifica stampati relativamente al punto 4.1. del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

Profilassi e trattamento di tutti e quattro i tipi di malaria patogeni per l'uomo, ad eccezione dei ceppi Clorochino-resistenti;

Amebiasi extraintestinale, nei casi in cui i composti nitroimidazolici siano controindicati o si siano dimostrati privi di efficacia;

Artrite reumatoide (poliartrite cronica), comprese le forme giovanili;

Lupus eritematoso discoide cronico;

Lupus eritematoso sistemico.

87A7388

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Buscopan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 427 del 28 luglio 1998.

Specialità medicinale BUSCOPAN:

20 confetti 0,01 g - A.I.C. n. 006979013;

30 confetti 0,01 g - A.I.C. n. 006979025;

6 supposte 0,01 g - A.I.C. n. 006979049.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - 50100 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC):

è autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale «Buscopan» indicata tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (D.L. n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3 comma 1).

98A7391

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actidose aqua»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 428 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale ACTIDOSE AQUA:

flac. orale 180 ml 25 g/120 ml - A.I.C. n. 029496015.

Società: Business Trouble Shooter S.r.l., via Armenia, 1 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura d'ufficio:

è modificato il regime di fornitura da «OTC» a «Medicinale soggetto a prescrizione medica».

98A7360

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chinson»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 429 del 31 luglio 1998

Specialità medicinale CHINSON:

flacone sciroppo 200 ml 1% - A.I.C. n. 027733043.

Società: Hoechst Pharma S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato.

eccipienti: saccarosio 35 g, sorbitolo 70% (eliminato), glicole propilenico (eliminato), glicerolo 15 g, aroma lampone 0,30 ml, aroma fresh flavour (eliminato), metile p-idrossibenzoato 0,135 g, propile p-idrossibenzoato 0,015 g, acqua depurata q.b. a 100 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A7380

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neutrolac»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 443 del 31 luglio 1998

Specialità medicinale NEUTROLAC:

Società: Laboratorio farmaceutico Sit S.r.l., via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Neutrolac» 36 cpr A.I.C. n. 016371027 prodotti anteriormente al 24 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 04/98 del 9 gennaio 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 agosto 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7368

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Guaiacalcium complex».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 445 del 31 luglio 1998

Specialità medicinale GUAIACALCIUM COMPLEX:

Società: Laboratorio farmaceutico Sit S.r.l., via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale Guaiacalcium Complex sciroppo 200 ml A.I.C. n. 022895027 prodotti anteriormente al 5 marzo 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 57/98 del 2 febbraio 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 2 settembre 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7369

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24764 del 3 luglio 1998, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle Compagnie e Gruppi portuali, compresa la Compagnia Carenanti di Genova, nonché in favore dei lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorità portuali, così elencati nell'allegata tabella, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 febbraio 1998, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 settembre 1998, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'articolo 9 comma 2 del decreto legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998 n. 29.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

COMPAGNIE PORTUALI	N° Lavoratori e Dipendenti	Cassa integrazione guadagni 1/1 - 30/9/1998	Autorità portuali	Cassa integrazione guadagni 1/6 - 30/9/1998 Dipendenti
ANCONA	81	0	La Spezia	6
ANZIO	8	7		
ARBATAX	12	11		
AUGUSTA/SIRACUSA	45	28		
BAIA	17	13		
BARI	19	3		
BRINDISI	58	32		
CAGLIARI	57	0		
CASTELL. DI STABIA	9	0		
CATANIA	44	19		
CHIOGGIA	114	45		
CIVITAVECCHIA	200	32		
CROTONE	24	14		
GAETA	30	8		
GALLIPOLI	8	5		
GELA	11	5		
GENOVA CULMV	563	0		
GENOVA P. CHIESA	30	2		
IMPERIA	16	9		
LA SPEZIA	68	15		
LIVORNO	522	45		
MANFREDONIA	46	32		
MARINA DI CARRARA	133	32		
MARSALA/MAZARA V.	6	4		
MESSINA	2	0		
MILAZZO/LIPARI	10	4		
MOLF./BARL./TRANI	26	15		
MONFALCONE	136	27		
NAPOLI	178	9		
OLBIA	71	0		
PALERMO/TERMINI IM.	166	28		
PESCARA	6	4		
PIOMBINO-PORTOF.	73	15		
PORTO EMP./LICATA	23	17		
PORTO NOGARO	39	0		
PORTOSCUSO	19	2		
PORTO TORRES	11	0		
POZZUOLI	10	7		
RAVENNA	446	64		
REGGIO CALABRIA	15	0		
SALERNO	229	61		
SANT'ANTIOCO	16	13		
SAVONA	101	8		
TARANTO	121	85		
TORRE ANNUNZIATA	3	3		
TRAPANI	13	0		
TRIESTE	308	65		
VENEZIA	311	45		
VIAREGGIO	10	0		
VIBO VALENTIA	5	5		
LAMPEDUSA	7	5		
TOTALE	4476	813		
		C.I.G.GEN.-FEB. 1998		
GENOVA CARENANTI	26	9		

Con decreto ministeriale n. 24765 del 3 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.r.l. ABB Industria gruppo ASEA BROWN Boveri, con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), Vittuone (Milano), per il periodo dal 14 novembre 1997 al 13 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1997 con decorrenza 14 novembre 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24766 del 3 luglio 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1997 al 30 giugno 1998 della ditta S.r.l. FALCK Siderservizi - Gruppo FALCK, con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 17 settembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. FALCK Siderservizi - Gruppo FALCK con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1° aprile 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° ottobre 1997, n. 23451.

A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. FALCK Siderservizi - Gruppo FALCK con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1997 con decorrenza 1° luglio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 febbraio 1998, n. 24030

A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. FALCK Siderservizi - Gruppo FALCK con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1998 con decorrenza 1° gennaio 1998.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24767 del 3 luglio 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997 con effetto dal 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. VALIM in liquidazione già C.M.F. Sud in liquidazione con sede in Roma già Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno) e unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 25 marzo 1997 al 24 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1997 con decorrenza 25 marzo 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24768 del 3 luglio 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 maggio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 maggio 1998 con effetto dal 6 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. CATEL, con sede in Cosenza e unità di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, per il periodo dal 6 novembre 1997 al 5 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1997 con decorrenza 6 novembre 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24769 del 3 luglio 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla - S.p.a. Agricoltura con sede in Palermo e unità di Priolo Gargallo (Siragusa), per un massimo di 9 dipendenti per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1998 n. 24377.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinato all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 5 gennaio 1998, come da protocollo dello stesso.

Con decreto ministeriale n. 24770 del 3 luglio 1998:

1) È approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 20 gennaio 1998 al 19 gennaio 1999 della ditta S.p.a. F.E.M.E. P. & T. - Gruppo FEME-Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano).

Parere comitato tecnico del 2 maggio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 21 novembre 1997 con effetto dal 20 gennaio 1997, in favorè dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.E.M.E. P. & T. - Gruppo FEME-Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1998 al 19 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 20 gennaio 1998.

2) È approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 20 gennaio 1998 al 19 gennaio 1999 della ditta S.r.l. F.E.M.E. - Gruppo FEME-Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano).

Parere comitato tecnico del 28 maggio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale

del 27 novembre 1997 con effetto dal 20 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. F.E.M.E. - Gruppo FEME-Carlo Gavazzi con sede in Milano, unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1998 al 19 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 20 gennaio 1998.

3) È approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 20 gennaio 1998 al 19 gennaio 1999 della ditta S.r.l. Carlo Gavazzi FEME - Gruppo FEME-Carlo Gavazzi, con sede in Lainate (Milano) e unità di Lainate (Milano).

Parere comitato tecnico del 28 maggio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 novembre 1997 con effetto dal 20 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Carlo Gavazzi FEME - Gruppo FEME-Carlo Gavazzi, con sede in Lainate (Milano) e unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1998 al 19 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 20 gennaio 1998.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24771 del 3 luglio 1998, è approvato il programma relativo al periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997 della ditta S.p.a. Duferdofin, con sede in S. Zeno al Naviglio (Brescia) e unità di S. Zeno al Naviglio (Brescia).

Parere comitato tecnico del 20 maggio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Duferdofin, con sede in S. Zeno al Naviglio (Brescia) e unità di S. Zeno al Naviglio (Brescia), per il periodo dal 11 novembre 1996 al 10 maggio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24772 del 3 luglio 1998:

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 11 ottobre 1996 al 10 ottobre 1997 della ditta S.p.a. Garboli REP, con sede in Roma e unità di Cagliari, Chieti scalo, Cosenza, Firenze, Massa (Firenze), Prato (Firenze), Forlì, Parma, Genova, Savona, Milano, Napoli, Salerno, Palermo, Catania, Roma, Taranto, Venezia, Verona.

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1998: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14:

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Garboli REP, con sede in Roma e unità di Cagliari, Chieti scalo, Cosenza, Firenze, Massa (Firenze), Prato (Firenze), Forlì, Parma, Genova, Savona, Milano, Napoli, Salerno, Palermo, Catania, Roma, Taranto, Venezia, Verona, per il periodo dal 11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 11 ottobre 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 dicembre 1994 con effetto dal 7 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metroroma dal 30 settembre 1996 Società italiana per condotte d'acqua, con sede in Roma e unità site nella regione Lazio (Roma), per il periodo dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1996 con decorrenza 7 maggio 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24773 del 3 luglio 1998: è approvato il programma per crisi aziendale limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998, della ditta S.r.l. DI.GI. sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. DI.GI. con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza 1° gennaio 1998.

L' I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24774 del 3 luglio 1998, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1999 della ditta S.p.a. Nuova SAME, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova SAME, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 42 dipendenti per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

Con decreto ministeriale n. 24775 del 3 luglio 1998, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1999 della ditta S.p.a. Editrice Il Giorno, con sede in Milano, unità di Milano per un massimo di 27 dipendenti e di Roma per un massimo di 13 dipendenti.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Il Giorno, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 27 dipendenti e di Roma per un massimo di 13 dipendenti per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

Con decreto ministeriale n. 24782 del 8 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.F. Trading, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Gallarate (Varese), per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1998 con decorrenza 3 maggio 1998.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24783 dell'8 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fontana Montaggi & Costruzioni, sede in Milano e unità in Cà del Bue (Verona) per un massimo di 6 dipendenti, Cantiere di Brindisi per un massimo di 19 dipendenti, Fiumesanto (Sassari) per un massimo di 6 dipendenti, Isola d'Elba Porto Azzurro (Livorno), per un massimo di 6 dipendenti, Milano per un massimo di 74 dipendenti, Rossano Calabro (Cosenza) per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 ottobre 1997 al 22 aprile 1998.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 23 aprile 1998 al 22 ottobre 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

98A7569

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Giuseppe Taliercio, in Roma

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 176/VI/98 del 23 aprile 1998, è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, alla Fondazione Giuseppe Taliercio, con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto organico.

98A7402

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 agosto 1998

Dollaro USA	1776,84
ECU	1945,82
Marco tedesco	986,31
Franco francese	294,21
Lira sterlina	2881,86
Fiorino olandese	874,60
Franco belga	47,832
Peseta spagnola	11,623
Corona danese	259,04
Lira irlandese	2473,36
Dracma greca	5,874
Escudo portoghese	9,637
Dollaro canadese	1160,57
Yen giapponese	12,310
Franco svizzero	1177,50
Scellino austriaco	140,18
Corona norvegese	230,13
Corona svedese	217,66
Marco finlandese	324,39
Dollaro australiano	1063,44

98A7636

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 9 3 0 9 8 *

L. 1.500